

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 89

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 22 ottobre 2003)

INDICE

BAIO DOSSI ed altri: sul calcolo del periodo di maternità ai fini pensionistici (4-04277) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	Pag. 4623	sull'effettuazione di perquisizioni in varie province italiane (4-04098) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 4639
BATTAFARANO: sullo svolgimento della prova selettiva del concorso a posti di avvocato all'INPDAP (4-01082) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4624	CORRADO: sulla vicenda della signora Giancarla Gatti (4-03003) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4640
BERGAMO: sulla situazione della giustizia (4-00479) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4627	COSTA: sull'ufficio del giudice di pace di Casarano (4-04238) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4644
BEVILACQUA: sulla riforma del sistema pensionistico (4-01946) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4629	sul versamento dei contributi da parte degli agenti di commercio (4-04782) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4645
BUCCIERO: sulla scarcerazione di un indagato per omicidio di mafia (4-00842) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4631	CRINÒ: sulla situazione della corte d'appello di Reggio Calabria (4-01998) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4646
CADDEO ed altri: sull'istituzione della Scuola internazionale di talassemia (4-01036) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4632	sull'apertura di un'agenzia dell'INPS a Villa San Giovanni (4-04179) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4649
CALDEROLI: sull'irruzione di un gruppo di No global nella procura della Repubblica di Bologna (4-04034) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4637	DANIELI Paolo: sull'espletamento del concorso a 200 posti di notaio (4-00770) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4651
CASTAGNETTI: sullo svolgimento delle prove di esame per l'abilitazione alla professione di avvocato (4-01092) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4638	DELOGU: sulla controversia fra Calcio Catania e FIGC (4-04895) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4655
		DEL PENNINO: sul mancato deposito dei bilanci delle società (4-03567) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4656

DEMASI: sulle difficoltà per i viaggiatori che si servono delle ferrovie in provincia di Salerno (4-02508) (risp. SOSPURI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	Pag. 4657	MULAS, DELOGU: sull'istituzione della Scuola internazionale di talassemia (4-03587) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	Pag. 4634
sulle difficoltà per i viaggiatori che si servono delle ferrovie in provincia di Salerno (4-02568) (risp. SOSPURI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	4658	MURINEDDU ed altri: sull'Ospedale microcitemico di Cagliari (4-04367) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4635
sulla linea ferroviaria Roma-Taranto (4-02643) (risp. SOSPURI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	4660	NIEDDU: sull'Ospedale microcitemico di Cagliari (4-03187) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4635
FASOLINO: sulla soppressione di treni intercity nello scalo di Salerno (4-02039) (risp. SOSPURI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	4658	PEDRIZZI: sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi (4-04010) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4676
sul settore agricolo (4-03706) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4661	PIATTI, BATTAFARANO: sui permessi per le lavoratrici madri (4-03707) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4678
FLORINO: sulla vicenda di un paziente affetto da neoplasia ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli (4-03048) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4663	RONCONI: sulla verifica delle firme delle sottoscrizioni delle liste per le elezioni regionali dell'Umbria (4-02439) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4679
GUERZONI: sull'unità cinofila presso il Comando provinciale della Guardia di finanza di Modena (4-04508) (risp. VEGAS, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	4666	SALERNO: sull'autorizzazione alle vendite giudiziarie (4-03467) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4681
LONGHI: sulla vicenda della signora Giancarla Gatti (4-04418) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4641	SODANO Tommaso: sulla detenzione del signor Eugenio Palamara (4-03619) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4684
MACONI ed altri: sul calcolo del periodo di maternità ai fini pensionistici (4-04118) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4667	sul mancato versamento dei contributi da parte delle aziende (4-04141) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4685
MANUNZA ed altri: sull'istituzione della Scuola internazionale di talassemia (4-03182) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4633	SOLIANI ed altri: sulla filiale di Parma delle Poste italiane (4-05297) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4686
MASCIONI, BASTIANONI: sull'istituzione della Scuola internazionale di talassemia (4-03122) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4633	SPECCHIA: sulla carenza di personale presso gli uffici postali di Ostuni (4-04891) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4689
MASSUCCO: sul contratto dei dipendenti dell'INAIL (4-02350) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4668	STANISCI: sulle consulenze esterne presso l'IACP di Brindisi (4-04064) (risp. LA LOGGIA, <i>ministro per gli affari regionali</i>)	4690
MUGNAI: sulla professione del podologo (4-04598) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4672	THALER AUSSERHOFER: sulla limitazione dei dispositivi luminosi ai tratti autostradali (4-05094) (risp. SOSPURI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	4692
		VERALDI: sui servizi dell'INPS in Calabria (4-04275) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4693

BAIO DOSSI, TREU, DATO, MONTAGNINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità», stabilisce nuove norme in materia di accredito figurativo e di riscatto rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità avvenute al di fuori di un rapporto di lavoro;

gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, in riferimento ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa di maternità, stabiliscono la possibilità per i soggetti che sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive e che possono far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di utilizzare ai fini pensionistici la contribuzione figurativa per i periodi di astensione obbligatoria e la facoltà di riscatto per i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa;

il citato decreto legislativo estende questa possibilità anche per gli eventi antecedenti al 1° gennaio 1994;

l'Inps ha già emanato propria circolare n. 102 del 31 maggio 2002 con la quale stabilisce i criteri attuativi per l'accredito figurativo e per il riscatto dei periodi sopra citati;

considerato che l'Inpdap con propria informativa n. 24 del 29 ottobre 2002 comunicava ai dirigenti generali centrali e compartimentali di avere inoltrato ai competenti Ministeri vigilanti, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, formale richiesta per conoscere il rispettivo avviso circa la corretta interpretazione della norma,

si chiede di sapere:

se sia stata fornita risposta alla richiesta dell'Inpdap;

come mai l'Inpdap, a differenza dell'Inps, non abbia ancora emanato una circolare applicativa di detto decreto legislativo, visto che si sta creando una disparità di trattamento fra dipendenti privati e pubblici.

(4-04277)

(2 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, alla luce degli esiti di un'apposita riunione svoltasi presso la Direzione generale per le politiche previdenziali di questo Ministero, alla quale hanno partecipato anche il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica, ha emanato, in data 28 febbraio 2003, L'informativa n. 8, applicativa dell'articolo 25

del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di accredito figurativo e di riscatto di periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Successivamente, in data 11 marzo 2003, la Direzione centrale trattamenti pensionistici dell'Istituto ha regolamentato, a fini operativi, le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 151/01, attraverso l'emanazione dell'informativa n. 15.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

BATTAFFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
– Premesso che:

in data 4 dicembre 2001 era fissata la prova selettiva del concorso a 30 posti di avvocato all'INPDAP;

i numerosi partecipanti (circa 1.300) provenienti da ogni parte d'Italia hanno aspettato due ore ai cancelli dell'Hotel Ergife di Roma;

gli organizzatori non hanno predisposto in anticipo le usuali buste sigillate;

l'estrazione dei quiz dall'archivio informatico è avvenuta in tempo reale; ma non è stato possibile predisporre le copie per i candidati per mancanza di una macchina fotocopiatrice;

alle ore 13,30 gli organizzatori hanno comunicato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi della prova concorsuale;

il sommarsi di tutto il disservizio ha provocato le legittime proteste dei candidati,

l'interrogante chiede di sapere:

quale valutazione il Governo dia dell'accaduto;

se non ritenga di invitare l'INPDAP ad assumere le decisioni opportune nei confronti dei responsabili di tale disservizio.

(4-01082)

(12 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa all'espletamento del concorso pubblico bandito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, per la copertura di 30 posti nell'area dei professionisti dipendenti, livello base-avvocato, l'Istituto ha fatto presente quanto segue.

L'art. 5 del bando di concorso indetto dall'INPDAP per il conferimento di 30 posti nell'area dei professionisti legali prevede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/96, la possibilità per l'Amministrazione di far precedere gli esami da forme di preselezione consistenti in quesiti a risposta multipla vertenti su materie oggetto delle prove scritte.

In considerazione dell'elevato numero delle domande di partecipazione (circa 5.000), l'istituto ha ritenuto opportuno effettuare delle prove selettive affidando ad una Società operante nel settore l'attività di selezione dei candidati, comprendente la realizzazione dei quesiti, la stampa dei questionari, la verifica degli elaborati mediante lettura ottica e attività complementari connesse allo svolgimento delle prove di esame.

L'Istituto ha, quindi, esperito la procedura contrattuale a trattativa privata ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità e dell'articolo 61, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79.

Viste le offerte presentate soltanto da 3 ditte fra le 11 interpellate, valutati i preventivi di spesa prodotti, è risultata aggiudicataria della gara in oggetto quella che ha indicato importi di spesa più bassi rispetto alle altre due e che offriva maggiori garanzie di risultato, avendo svolto analoghi servizi per conto di altre amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne, in particolare, i disservizi verificatisi durante lo svolgimento della preselezione, l'INPDAP ha comunicato quanto segue.

Il giorno 4 dicembre 2001, data fissata per la suddetta prova, terminate le operazioni connesse all'identificazione dei candidati, di per sé piuttosto lunghe in considerazione dell'elevato numero dei partecipanti (oltre 1.300), si è provveduto ad individuare un gruppo di candidati con il compito di estrarre dall'archivio informatico i 100 *quiz* previsti per la prova tra i 1.000 inseriti, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza sulle procedure connesse al sorteggio fra i *quiz* predisposti dalla società.

Si è dunque proceduto alla predisposizione e fotocopiatura dei questionari, operazioni per le quali erano state precedentemente approntate le necessarie apparecchiature informatiche e di fotocopiatura, peraltro visionate il giorno precedente da funzionari dell'Istituto e contestualmente provate, mediante attivazione simultanea delle 3 macchine fotocopiatrici disponibili, al fine di poter assicurare la piena funzionalità degli impianti e delle attrezzature.

I tempi tecnici necessari per ciascuna delle procedure descritte, protrattesi nel corso della mattinata ed ulteriormente ritardate da una interruzione di energia elettrica, che ha bloccato le operazioni di fotocopiatura dei *quiz* estratti, hanno generato fra i candidati uno stato di tensione difficilmente governabile. In ragione del clima creatosi si è ritenuto opportuno sospendere la prova per essere venuti meno i presupposti ambientali di tranquillità e di equilibrio necessari al regolare svolgimento della prova stessa.

L'INPDAP ha fatto presente, poi, che nei locali in cui si sono svolte le operazioni di preselezione erano presenti sia la Commissione esaminatrice che i rappresentanti della Società alla quale era stata affidata l'attività di selezione dei candidati, nonché il personale addetto alla sorveglianza ed altri funzionari dell'Istituto.

Successivamente l'Istituto ha acquisito il parere *pro-veritate* di un giurista esperto in diritto amministrativo, incaricato di indicare la solu-

zione più legittima a salvaguardia della validità dell'intera procedura concorsuale.

Il predetto consulente non ha rilevato alcuna lesione dell'interesse dei candidati partecipanti, ritenendo legittima la decisione dell'Amministrazione di sospendere la prova in argomento in ragione di intemperanze ricorrelabili a situazioni di *stress* emotivo che coinvolgono tanti soggetti in sede di esame.

Per quanto riguarda la modalità da adottare per il proseguimento del concorso il consulente ha ritenuto sussistenti i presupposti per confermare la suddetta prova selettiva previa ammissione, alla nuova prova selettiva, dei soli candidati presentatisi il 4 dicembre 2001, dovendosi ritenere valido, a tutti gli effetti, l'atto di identificazione effettuato in tale data, sulla base del quale gli interessati hanno maturato il diritto a partecipare alla citata prova, mentre gli altri candidati debbono ritenersi automaticamente esclusi in quanto considerati «rinunciatori».

Sulla base di detto parere l'Istituto ha riattivato la procedura concorsuale in parola, secondo le modalità ed i termini indicati dal medesimo, tra i quali figura l'invito, ai 1.523 candidati presentatisi il 4 dicembre 2001, a partecipare alla nuova prova preselettiva.

Di detta convocazione, fissata per il giorno 23 ottobre 2002, è stato anche pubblicato un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 4ª serie speciale, n. 77 del 27 settembre 2002.

Al termine della preselezione ed in esito alla correzione automatizzata delle schede delle risposte da parte della società aggiudicataria, è stato stilato l'elenco contenente i nominativi dei 300 candidati ammessi alla prove scritte, che si sono svolte l'11, il 12 e il 13 marzo 2003.

Allo stato, la Commissione esaminatrice – ricostituita tra i mesi di giugno e settembre 2002 a seguito delle dimissioni presentate da due componenti – sta procedendo alla correzione degli elaborati scritti di 268 candidati.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

BERGAMO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

è un dato di fatto non contestato che il buon finanziamento della giurisdizione dipende in primo luogo dalla ragionevole durata dei processi;

tale principio ha assunto una rilevanza sociale ed un'importanza pratica così forte da essere stato addirittura costituzionalizzato nelle norme di cui all'art. 111 della Carta Fondamentale giusta la novella intervenuta con legge costituzionale 23.11.99, n. 2;

numerosi sono stati gli interventi legislativi in materia di «giustizia» operati nel corso della precedente legislatura;

numerose sono anche le condanne subite dall'Italia davanti la Corte Europea dei diritti dell'uomo;

ancora oggi vi sono nel nostro ordinamento giudiziario gravi situazioni di intasamento, di ritardo e, quindi, infine, di denegata giustizia per l'irragionevole durata dei processi;

in alcuni casi la realtà che ci viene segnalata è di vera e propria paralisi dei processi con violazione delle norme di procedura, della norma costituzionale di cui all'art.111, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge 4.08.1955, n. 848, art. 6) la quale prevede il diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole;

tra le tante situazioni pendenti segnaliamo, in particolare, che avanti al Tribunale di Padova risultano assegnate ai Giudici della sezione stralcio procedimenti (anche di particolare delicatezza) che sono sostanzialmente bloccati da circa due anni e a nulla sono valse le sollecitazioni delle parti private e dei loro difensori rivolte al Giudice della sezione stralcio così come al Presidente dello stesso Tribunale (a titolo di esempio si segnalano soltanto la causa civile R.G. 7106/94 e la causa civile R.G. 1003/94 relative a procedimenti di una notevole delicatezza e rilevanza per le parti coinvolte e per i quali si può parlare a tutti gli effetti di ritardata e, quindi, denegata giustizia),

si chiede di conoscere le cause di tale realtà specifica ed in generale quali siano le iniziative allo studio per far fronte alla gravi carenze sopra denunciate almeno per i casi di più grave rilevanza e interesse sociale per i quali la sensibilità comune è più forte e l'assenza della regolare attività giurisdizionale determina manifestazioni di sfiducia nelle «Istituzioni» in generale.

(4-00479)

(26 settembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che, secondo i dati dell'Ufficio delle statistiche del Ministero, la durata media dei processi civili nei tribunali italiani, oggi è di 562 giorni, e che l'arretrato dei procedimenti civili di competenza dei Tribunali evidenzia, nell'anno 2002, un totale di circa tre milioni e mezzo di pendenze.

La risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'anno 1999 sui ritardi nella definizione dei procedimenti (spesso segnalati e sanzionati dagli organi di giustizia europea) riportava, a questo proposito, i pesanti rilievi contenuti nella relazione annuale della Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa.

Tale relazione evidenziava dati allarmanti sullo stato della giustizia civile nel nostro Paese: «il sistema giudiziario italiano è affetto da una crisi strutturale di particolare gravità, violatrice del diritto ad avere un processo in termini ragionevoli», termini che si indicavano già come inaccettabili per un periodo superiore a cinque anni.

Si riteneva per certo l'accoglimento del 99 per cento dei ricorsi su 4.582 fascicoli pendenti, con un conseguente onere risarcitorio gravante

sullo Stato italiano per circa 8.000.000.000, e si imputava allo Stato italiano la responsabilità della lungaggine dei processi, per disfunzioni di carattere generale della sua organizzazione giudiziaria.

Va, peraltro, sottolineato come, allo stato, il magistrato che depositi con grave ritardo i provvedimenti, rallentando così l'attività giudiziaria, venga sottoposto a sanzione disciplinare e non possa invocare la «forza maggiore» adducendo a semplice giustificazione la grande quantità di lavoro.

In questo senso si sono, infatti, espresse le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un giudice contro una sentenza della Sezione disciplinare del CSM che aveva sottoposto il magistrato alla sanzione disciplinare dell'ammonizione per il ritardo con cui aveva depositato un gran numero di provvedimenti, dimostrando così una «insufficiente capacità di programmare e gestire il proprio lavoro».

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge n. 89 del 24 marzo 2001 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2001 è stato previsto (articolo 2) il diritto all'equa riparazione (da parte dello Stato) per chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (limitatamente all'eccessiva durata dei processi), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge n. 848/1955.

La legge introduce la possibilità per il danneggiato (anche morale, si parla infatti di danno anche non patrimoniale) di agire direttamente contro lo Stato, anziché iniziare una lunga azione civile contro il magistrato.

All'articolo 3, infatti, si esplicita che il ricorso deve essere presentato nei confronti del Ministro della giustizia (quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario), del Ministro della difesa (giudice militare), del Ministro delle finanze (giudice tributario) o del Presidente del Consiglio (negli altri casi).

Lo Stato poi si rivale – articolo 5 della legge – nei confronti di chi abbia cagionato il danno attraverso una procedura di responsabilità contabile ed esperendo azione disciplinare.

Per quanto riguarda in particolare la Sezione stralcio del Tribunale di Padova citata dall'onorevole interrogante, il Presidente del Tribunale ha comunicato che la stessa, istituita l'11 settembre 1998, aveva un carico iniziale di 5.440 procedimenti e che erano previsti in organico 9 Giudici onorari aggregati, mentre ne era stato nominato solo uno.

Nel 2000 hanno preso servizio due Giudici onorari aggregati, che non svolgono attività a tempo pieno, ed è così cessata l'applicazione dei giudici ordinari (in ottemperanza alla raccomandazione del Consiglio Superiore della Magistratura di limitare al massimo nelle Sezioni stralcio l'impiego dei Giudici ordinari che, invece, devono occuparsi del contenzioso «nuovo»).

Alla data del 31 dicembre 1999 i procedimenti pendenti risultavano 4.501, ridotti, alla data del 13 novembre 2001, a 3.755.

I dati rilevati dal Presidente del Tribunale di Padova dimostrano che la Sezione ha lavorato riuscendo a ridurre il carico di lavoro, nonostante la presenza di due soli Giudici (su nove previsti).

Al riguardo l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 12 settembre 2001, ha rappresentato la necessità di nominare altri Giudici onorari aggregati per la copertura delle Sezioni stralcio.

Attualmente, la Sezione stralcio del Tribunale di Padova ha in dotazione 9 unità di Giudici, di cui sono presenti 4 unità e, con fax del 5 novembre 2002, il Consiglio Superiore della Magistratura ha provveduto alla pubblicazione di 2 dei 5 posti vacanti, per i quali non sono pervenute proposte da esaminare.

Per quanto riguarda, infine, le cause specificamente indicate nell'atto di sindacato ispettivo (nn. 7106/94 R.G. e 1003/94 R.G.), si comunica che per la prima la prossima udienza è fissata al 29 settembre 2003 per la precisazione delle conclusioni, mentre la seconda è stata definita con la sentenza n. 939/2003 del 4 marzo 2003.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(17 ottobre 2003)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 dell'8 agosto 1995) non può non tener conto delle varie pronunce della Corte Costituzionale, che, pur affermando l'inesistenza di un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento del trattamento di quiescenza al trattamento di attività, hanno sempre rivendicato il diritto di intervenire ogni qualvolta risultasse colpita la «ragionevole corrispondenza» tra i due trattamenti;

che, nello specifico, nella sentenza n. 1 del 1991 la Corte Costituzionale ha ribadito che la pensione deve intendersi come retribuzione differita e, come tale, deve conservare inalterato nel tempo il suo rapporto fisso con l'andamento dei prezzi al consumo e con le retribuzioni dei lavoratori in costanza di servizio;

che, da fonti di stampa nazionale («Il Tempo» del 27 febbraio 2002), è emerso che, a seguito dell'ordinanza della Corte dei Conti del 1997 che ha ritenuto «irragionevole» il divario tra stipendi e trattamento di quiescenza, la Corte Costituzionale dovrà stabilire la legittimità delle leggi precedenti;

che una mancata e puntuale disciplina in tale complessa materia consente di perpetuare il perverso sistema delle pensioni d'annata, riguardanti coloro che sono stati esclusi dai miglioramenti concessi con legge o con contratti ai loro colleghi in servizio;

che, in relazione a quanto sopra, si è verificato che la signora Elena Voci, insegnante elementare, collocata in pensione (con oltre 41 anni di servizio) dal Provveditore agli Studi di Catanzaro il 30 settembre 1972, percepisca una pensione annua di 11442,00 euro, mentre nel solo 1997 la retribuzione annua per gli insegnanti elementari pensionati nel 1996 è stata di 20477,98 euro;

che tale divario economico contraddice tangibilmente la «ragionevole corrispondenza» tra il trattamento di quiescenza e quello di attività che tanto sembra aver coinvolto gli organi costituzionali;

che, sia nel caso della signora Elena Voci, sia nei tanti casi analoghi, vengono violati i principi contenuti negli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, i quali recitano: «Art. 3 – È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...»; «Art. 36 – Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...»; «Art. 38 – I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze...»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire al fine di:

risolvere il problema della perequazione pensionistica che, oltre a motivazioni di diritto costituzionale, pone in rilievo altrettante valide ragioni dettate dall'etica e dalla coscienza sociale;

interrompere l'ineffica emanazione di provvedimenti perequativi-tampone che, comunque, hanno lasciato insoluto il problema sostanziale, cioè quello di elaborare un sistema automatico di aggancio delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio;

fare in modo che le tante iniziative parlamentari assunte in materia giungano a conclusione, a differenza di quanto verificatosi nelle precedenti legislature;

riconoscere, come nel citato caso della signora Elena Voci, la dignità del lavoro svolto con passione per più di quarant'anni di vita;

se non ritenga, infine, adempimento imprescindibile del Governo quello di eliminare l'erosione delle pensioni a causa dell'aumento del costo della vita.

(4-01946)

(11 aprile 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la mancata perequazione del trattamento pensionistico alla dinamica delle retribuzioni può trovare un'adeguata soluzione soltanto attraverso lo strumento legislativo.

Allo stato attuale, comunque, come peraltro evidenziato nell'atto parlamentare, la stessa Corte costituzionale ha affermato l'inesistenza di un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento del trattamento di quiescenza al trattamento in attività, ritenendo la stessa Corte di

intervenire ove venga a mancare il cosiddetto nesso di ragionevole corrispondenza tra i due trattamenti. Corrispondenza, dunque, che, in mancanza di un'apposita norma, non può essere autonomamente e aprioristicamente ottenuta in via amministrativa, ma necessita di una verifica in sede giurisdizionale.

In particolare, per quanto riguarda la pensione della sig.ra Elena Voci, l'INPDAP ha fatto presente che non essendo intervenute nuove disposizioni in materia, la pensione in godimento della medesima insegnante, oltre al miglioramento attribuito per effetto della legge n. 59/1991, è stata annualmente incrementata secondo gli indici di perequazione automatica stabiliti dalla legge n. 730/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la stampa («Quotidiano di Lecce» del 1° novembre 2001) ha dato notizia che il Tribunale della Libertà di Lecce ha accolto il ricorso di tale Adriano Palazzo indagato per omicidio di mafia e pertanto lo ha scarcerato;

la notizia di stampa dà inoltre contezza che il giudice per le indagini preliminari ha pesantemente criticato il provvedimento del Tribunale del riesame per non aver esso considerato che la sospensione dei termini feriali non va applicata ai processi di criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se i fatti denunciati dalla stampa corrispondano a realtà;

se il «grave errore» – così come definito dal giudice per le indagini preliminari – sia da considerare colpa grave o gravissima e, in caso affermativo, quali iniziative, nei limiti delle proprie competenze, intenda prendere il Ministro anche in sede disciplinare.

(4-00842)

(8 novembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che la scarcerazione di Adriano Palazzo è stata disposta in adesione ad un orientamento giurisprudenziale (si vedano Sez. Un., 8.05.96, Giammaria; Cass. Pen., 10.03.99, Capriati; Cass. Pen. 4.12.1998, Pisano; Cass. Pen. 22.03.95, Simeoli) secondo cui nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata, la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari, si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali.

Aderendo ad altro orientamento giurisprudenziale (si vedano Cass. Pen. 24.01.95, Martinelli, e Cass. Pen. 17.11.94, Marafioti, secondo cui in materia di procedimenti per criminalità organizzata, l'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dall'art. 1-bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992, non si riferisce a tutti i termini genericamente processuali, ma soltanto a quelli fissati per il compimento di indagini preliminari, con esclusione di quelli relativi al procedimento meramente incidentale di fronte al Tribunale del riesame), il Tribunale del riesame di Lecce aveva preso in esame l'istanza *ex* articolo 309 del codice di procedura penale, depositata durante il periodo feriale, solo in data 19.09.2001.

In tale situazione, non sembra, pertanto, ipotizzabile in capo ai giudici componenti il Tribunale del riesame di Lecce alcuna violazione al dovere di diligenza, rapportabile a macroscopica violazione di legge, potendosi, al più, ravvisare discutibile interpretazione della norma, come tale non sindacabile in sede disciplinare.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU. – *Al Ministro della salute.* –
Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che il Ministero della salute si appresterebbe ad istituire il «Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia» e ad attribuirgli un finanziamento di 60 miliardi;

l'istituendo centro nazionale dovrà possedere una serie di requisiti e di professionalità d'alto livello nel settore diagnostico, clinico, e della ricerca avanzata;

sono richieste inoltre una sicura esperienza nel campo della terapia emotrasfusionale e ferrochelante e nel controllo delle complicanze della malattia, una struttura ad alta qualificazione di diagnostica molecolare pre e post natale, la capacità di garantire una diagnosi preconcezionale, uno *screening* ed una consultazione genetica a tutti i soggetti a rischio, la promozione di un'attività di ricerca avanzata e la capacità di indicare le linee guida per l'attività di prevenzione e di educazione sanitaria;

in Italia l'unico centro che dispone di tutti i requisiti sia nella dotazione strutturale sia nelle competenze professionali nel campo della ricerca, delle cure e della prevenzione della talassemia è l'Istituto Regionale per le Microcitemie della Sardegna;

il Centro di Cagliari è riconosciuto come «Centro di riferimento OMS per il controllo delle emoglobinopatie» e risulta molto apprezzato all'interno della comunità scientifica internazionale;

questo Centro ha dato un contributo decisivo per sconfiggere l'anemia mediterranea, particolarmente diffusa nell'isola;

indubbiamente il Centro di Cagliari rappresenta in Italia la punta più avanzata nella ricerca e nella cura delle emoglobinopatie;

dalle notizie di stampa risulterebbe a rischio il suo riconoscimento da parte del Ministero della salute come Centro di riferimento,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire per attribuire all'Istituto Regionale per le Microcitemie della Sardegna il ruolo di «Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia».

(4-01036)

(5 dicembre 2001)

MANUNZA, DELOGU, FEDERICI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che da recenti notizie di stampa si è appreso che la Scuola internazionale di talassemia non è stata, ad oggi, ancora istituita perché l'ospedale San Salvatore di Pesaro non è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e la giunta della regione Marche non sembra ben disposta a realizzare tale scuola;

considerato che:

l'ospedale microcitemico di Cagliari ha tutti i requisiti per diventare polo di ricerca, prevenzione e cura della talassemia;

i medici del suddetto ospedale hanno una competenza riconosciuta a livello mondiale e la Sardegna vive la drammaticità dell'altissima incidenza della patologia: 1.300 malati di talassemia e 200.000 portatori del tratto beta-talassemico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le misure necessarie al fine di istituire a Cagliari presso l'ospedale microcitemico il Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia.

(4-03182)

(17 ottobre 2002)

MASCIONI, BASTIANONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 24 maggio 2002 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge relativo all'autorizzazione della spesa occorrente per l'attivazione di un Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa Scuola di specializzazione, rispettivamente destinati in via prioritaria a pazienti e medici di altri paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente;

la Giunta regionale delle Marche ha sollecitamente dato seguito alla mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, per quanto di sua competenza, sostenendo le iniziative e l'intervento dell'Azienda Ospedaliera San Salvatore a favore dei pazienti affetti da talassemia provenienti dalla Palestina per un costo complessivo di 1.108.000 euro di

competenza regionale e di 5.217.000 euro quale eventuale anticipo autorizzato ed acquisendo, altresì, il parere favorevole, in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'individuazione di Pesaro quale sede del Centro, nell'ambito dell'esame del disegno di legge istitutivo della Scuola;

le azioni del Governo e soprattutto del Ministro della salute hanno disatteso unilateralmente gli impegni assunti con la Regione e con la previsione di trasformare l'Azienda Ospedaliera San Salvatore in Istituto di ricerca e ricovero a carattere scientifico, ipotesi non discussa con la Regione Marche;

la Scuola di talassemia potrebbe rappresentare una rilevante opportunità per il Sistema sanitario regionale e per quello di Pesaro;

l'obiettivo strategico del Piano sanitario regionale include l'Ospedale di Pesaro quale parte integrante del Sistema marchigiano ed è componente fondamentale della rete ospedaliera regionale, e la Regione fa affidamento sulle proprie risorse e potenzialità operative per riuscire a garantire l'autosufficienza della sanità regionale e quindi la capacità di offrire una risposta ospedaliera adeguata alla totalità dei bisogni assistenziali della popolazione regionale:

il tentativo del Ministro della salute e del Governo confligge a parere degli interroganti con la titolarità della Regione nella programmazione e nell'organizzazione del Sistema sanitario regionale, rafforzata dalla riforma del Titolo V della Costituzione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda, e quando, istituire un tavolo istituzionale con la Regione Marche per lo studio delle modalità con cui procedere all'istituzione della Scuola di talassemia a Pesaro e quale contributo possa offrire allo scopo l'Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro;

se e quando si intenda corrispondere alla Regione i fondi da questa anticipati e spesi per l'attività già svolta a Pesaro per l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da talassemia.

(4-03122)

(10 ottobre 2002)

MULAS, DELOGU. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che la Sardegna, come dimostrano le statistiche, è la regione con il più alto numero di pazienti talassemici e con la più alta incidenza percentuale nazionale;

che, anche in conseguenza di questi dati, la Regione autonoma della Sardegna ha destinato, nel corso degli ultimi decenni, ingenti somme per garantire un'assistenza sanitaria di qualità e la formazione delle professionalità necessarie, consentendo non solo di ottenere validi risultati nella prevenzione e nella terapia, ma anche di sviluppare competenze scientifiche di assoluto rilievo internazionale che pongono la Sardegna all'avanguardia nello studio di tale patologia;

che desta enorme preoccupazione nelle famiglie dei pazienti talassemici e nel sistema sanitario regionale la notizia che il Ministero della

salute intende istituire fuori dalla Sardegna la «Scuola internazionale di talassemia»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero tale notizia, che suonerebbe come beffa per tutti i sardi che con passione, amore, competenza hanno saputo affrontare con successo il problema, come i risultati dimostrano;

in caso affermativo, se non si ritenga opportuno riesaminare tale decisione anche alla luce dei risultati ottenuti in Sardegna, seguendo il valido principio che i servizi e la ricerca vengano sviluppati in particolare laddove maggiore è l'incidenza della materia da studiare.

(4-03587)

(20 dicembre 2002)

MURINEDDU, DETTORI, NIEDDU, CADDEO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'Ospedale Microcitemico di Cagliari in questi ultimi 20 anni si è distinto nel mondo accademico internazionale come un centro di cultura scientifica di altissimo livello guadagnando una posizione di invidiabile prestigio nel campo della ricerca teorica ed applicata;

il Ministro in indirizzo ha istituito un Polo ospedaliero per lo studio e la cura della talassemia con sede in Roma ed esteso agli Ospedali Regina Elena della capitale e al San Salvatore di Pesaro,

si chiede di sapere la ragione per cui il Ministro della salute abbia escluso il centro cagliaritano dal suddetto Polo negandogli di fatto quella autorevolezza scientifica che lo ha imposto all'attenzione dei più qualificati studiosi della materia e privandolo della possibilità di persistere con orgoglio, senza l'umiliazione di una decisione che suona come una bocciatura, nello studio e nella cura delle malattie del sangue, la cui incidenza nel bacino del Mediterraneo è tristemente nota e per la quale l'Ospedale Microcitemico di Cagliari ha svolto un ruolo di primaria importanza.

(4-04367)

(15 aprile 2003)

NIEDDU. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in Sardegna è rilevantisima l'incidenza della patologia talassemica, con oltre 200.000 portatori del tratto beta-talassemico e 1.300 malati di talassemia;

è riconosciuta a livello internazionale la eccellente competenza medica dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari;

il Governo, in ossequio agli impegni assunti nel G8 di Genova, intende attivare un Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda, nella sede della Conferenza Stato – regioni, caldeggiare l'attivazione del Centro presso l'Ospedale microcitemico di Cagliari, che possiede tutti i requisiti

necessari per diventare polo di ricerca, prevenzione e cura della talassemia.

(4-03187)

(17 ottobre 2002)

RISPOSTA. (*) – Il Centro di riferimento italiano per la cura e lo studio della talassemia, ora Fondazione IME – Istituto mediterraneo di ematologia, nasce con l'obiettivo di costituire il punto di partenza per la creazione di una «rete» italiana di cooperazione e di interscambio, con il fondamentale compito istituzionale di integrare e creare una rete nazionale tra i centri di eccellenza italiani in campo ematologico per il trattamento delle emoglobinopatie, con la prospettiva di estendere la «rete» a strutture estere, in particolare quelle del bacino del Mediterraneo, specializzate nella ricerca clinico – scientifica, nel trattamento e nella formazione in campo ematologico, incluso il trattamento della talassemia.

L'ubicazione del primo nodo della rete a Roma e l'apertura verso la naturale estensione progressiva ad altri nodi nazionali ed internazionali segnano un percorso per lo sviluppo e l'innovazione nell'ambito della cura e della ricerca, utilizzando il modello di rete per favorire l'integrazione delle esperienze e delle conoscenze con l'ulteriore obiettivo di promuovere e divulgare a livello internazionale il *know-how* come patrimonio del nostro Paese nel campo sanitario e della ricerca scientifica nel settore dell'ematologia, dove l'Italia può vantare primati e riconoscimenti internazionali.

La scelta della collocazione della sede della Fondazione IME a Roma deriva da ragioni logistiche, organizzative e funzionali di collegamento con i principali Centri ed Istituti del Paese, nonché con le rappresentanze istituzionali nazionali e diplomatiche straniere.

La *mission* della Fondazione comporterà lo sviluppo di un intenso ed attivo sistema di relazioni, con la conseguente ed opportuna apertura verso altri soggetti in Italia, che, auspicabilmente in veste di «partecipanti istituzionali», entreranno a far parte dell'IME.

Nel contesto sopra descritto, si inserisce il Progetto internazionale di talassemia, un'iniziativa di cooperazione allo sviluppo voluta dal Governo italiano (presentato nell'ambito degli incontri internazionali del G8) che, superando le tradizionali modalità solidaristiche di aiuto, propone un modello di azione basato sulla produzione e trasferimento di conoscenze clinico scientifiche, puntando alla soluzione radicale della talassemia, malattia ad altissima incidenza epidemiologica non solo nell'area mediterranea e mediorientale, ma anche in vaste zone dell'Asia.

Il modello proposto costituisce anche un importante strumento di politica estera, proponendo un primato italiano come motore per la crescita e qualificazione di strutture sanitarie straniere, in Paesi afflitti da questa grave malattia.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle sei interrogazioni sopra riportate.

Lo Statuto della Fondazione IME prevede la partecipazione, in qualità di partecipanti istituzionali, di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, i cui scopi siano conformi a quelli della Fondazione stessa.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(15 ottobre 2003)

CALDEROLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il giorno 15 novembre 2002 un gruppo di No global irrompeva al piano terra della Procura bolognese per protestare contro il Capo della Polizia Prefetto De Gennaro, che si trovava nella procura di Bologna, per l'arresto di Francesco Caruso;

gli articoli dei giornali riportano che il gruppo dei disobbedienti era entrato spostando di forza un'agente della Digos e prendendo di sorpresa le forze dell'ordine che pure erano piuttosto numerose per la presenza nel palazzo del capo della polizia;

secondo quanto dichiarato dal Procuratore della Repubblica di Bologna Enrico De Nicola, i disobbedienti erano stati identificati e poi invitati ad andarsene;

sempre secondo quanto dichiarato dal Procuratore della Repubblica De Nicola sembra non sia stata avviata nessuna iniziativa contro queste persone,

si chiede di sapere:

se a seguito dell'irruzione si sia intrapresa un'azione contro il gruppo dei No global;

in caso contrario, quale sia la motivazione per cui non si è ravvisata la necessità di avviare azioni legali contro gli autori dell'irruzione in un luogo istituzionale quale è il Palazzo della Procura.

(4-04034)

(5 marzo 2003)

RISPOSTA. – La manifestazione di protesta citata nell'atto di sindacato ispettivo, tenutasi il 15 novembre 2002 a Bologna, è stata attuata da circa 20 giovani aderenti al cosiddetto «Movimento dei disobbedienti» a sostegno di Francesco Saverio Caruso, esponente della galassia antagonista e *leader* della «Rete no global» di Napoli, arrestato, insieme con altre persone, la notte precedente, per associazione sovversiva.

I manifestanti, dopo essersi radunati nelle adiacenze dell'edificio che ospita la locale Procura della Repubblica, si sono spostati improvvisamente, in maniera compatta e veloce, verso l'ingresso principale della Procura, cercando di penetrare nel Palazzo di giustizia.

Giunti davanti alla doppia porta blindata, presidiata da personale della Digos in abiti civili, il gruppo è comunque riuscito ad entrare tramite

la porta di emergenza, dotata di sola apertura a spinta dall'interno, aperta da qualcuno presente dentro l'edificio.

L'ulteriore tentativo di accedere agli uffici è stato comunque impedito dal «cordone» immediatamente predisposto dalle Forze dell'ordine nell'atrio della Procura. Come risultato, i manifestanti, dopo aver scandito vari *slogan*, si sono allontanati senza creare turbative.

Il giorno successivo all'episodio la questura di Bologna ha inviato una dettagliata informativa sull'accaduto all'Autorità Giudiziaria, segnalando altresì quindici dimostranti componenti il gruppo responsabile dell'irruzione.

Il GIP presso il Tribunale di Bologna, con decreto del 25 aprile 2003, su conforme richiesta del Pubblico ministero, ha archiviato il procedimento iscritto per i fatti in questione per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale, escludendo la configurabilità dei reati ipotizzati, motivando che non vi sono state contrapposizioni violente o minacce alle Forze dell'ordine, peraltro già presenti in numero massiccio e pronte a fronteggiare l'evento annunciato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

CASTAGNETTI. – *Ai Ministri della giustizia e per le riforme istituzionali e la devoluzione.* – Premesso che:

sono in corso le prove di esame per l'abilitazione alla professione di avvocato in tutto il territorio nazionale,

nella sede di Catanzaro si verifica l'ennesima abnorme affluenza di candidati che prelude prevedibilmente all'ennesima massiccia erogazione di titoli di abilitazione alla professione;

detto fenomeno non è purtroppo circoscrivibile alla sola professione di avvocato e alla sola sede di Catanzaro ma vede numerose situazioni di evidente disparità nella selezione dei candidati e nei criteri di valutazione fra zone diverse del Paese per l'esercizio di numerose attività professionali,

si chiede di conoscere quali iniziative legislative il Ministro in indirizzo intenda assumere onde consentire alle zone e alle regioni dove tradizionalmente è più rigoroso l'accertamento dell'idoneità dei candidati al fine di proteggere gli utenti e gli aspiranti alle professioni dalla dequalificazione e da forme di concorrenza sleale.

(4-01092)

(13 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che la questione in essa prospettata è stata affrontata nell'ambito dell'iniziativa governativa volta a risolvere l'evidente disparità nella

selezione dei candidati e nei criteri di valutazione fra zone diverse del Paese nell'esame di abilitazione all'attività professionale di avvocato, concretizzatasi nel decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

Tale modifica normativa è intervenuta sulle norme previgenti in materia (regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101), introducendo, tra l'altro, un nuovo sistema di abbinamento, mediante sorteggio, dei candidati alle commissioni esaminatrici che impedisce, in quanto vanifica, la scelta da parte dei candidati della sede dove sostenere l'esame.

Inoltre, i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali, in aggiunta a quelli stabiliti *ex lege*, sono definiti dalla commissione istituita presso questo Ministero, ed il presidente di essa ne dà comunicazione alle sottocommissioni nominate presso le Corti d'appello (art. 1-bis, comma 9, della legge n. 180/2003).

In tal modo, a partire dalla sessione d'esame del prossimo anno, il fenomeno della disparità degli esiti dell'esame di abilitazione alla professione forense nei diversi distretti di Corte d'appello dovrebbe cessare, con conseguente eliminazione delle lamentate ricadute in termini di dequalificazione degli aspiranti professionisti e di concorrenza sleale.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(17 ottobre 2003)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nella giornata dell'11 marzo 2003 veniva compiuta una retata con 400 perquisizioni in 54 province italiane;

nel corso di una di queste perquisizioni coordinate dalla procura di Asti un giovane di 25 anni di Biella preso dal panico si toglieva la vita, si chiede di conoscere:

quali ragioni di impellente pericolo abbiano spinto le forze dell'ordine ad intervenire alle 6.00 del mattino e con tanta spettacolarità nella casa del giovane;

quali provvedimenti si intenda assumere e quali indicazioni si intenda impartire onde evitare che forme di ipersensibilità in settori dell'opinione pubblica, dell'informazione e talvolta anche di organi inquirenti possa trasformare valutazioni, giudizi e preoccupazioni di carattere etico in comportamenti sproporzionati rispetto ai reati ipotizzati ed alla pericolosità da essi rappresentata.

(4-04098)

(12 marzo 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Procura della Repubblica di Asti ha comunicato che, nell'ambito del pro-

cedimento penale n. 1646/02, in data 11.3.2003, secondo quanto concordato con gli appartenenti al R.O.N.O.-Asti, venivano eseguite in 54 province italiane perquisizioni in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-ter, comma 3, e 600-quater del codice penale nei confronti di circa 400 indagati.

Le perquisizioni venivano subdelegate ai Carabinieri territorialmente competenti, cui nei giorni precedenti erano stati trasmessi i decreti del pubblico ministero ed un *vademecum* illustrativo predisposto dai carabinieri R.O.N.O. Asti, recante istruzioni di carattere tecnico-informatico.

Proprio per evitare ogni forma di inutile spettacolarizzazione dell'attività di indagine, nonché al fine di salvaguardare, nei limiti del possibile, la riservatezza dei soggetti destinatari dei provvedimenti suindicati, si autorizzava (nei rispettivi decreti) l'esecuzione delle perquisizioni anche al di fuori dei limiti temporali dettati dall'articolo 251, comma 1, del codice di procedura penale, concordando che le medesime venissero eseguite alle prime luci dell'alba.

In particolare Ufficiali in servizio presso la stazione dei carabinieri di Candelo in data 11 marzo 2003, alle ore 6,20, si recavano presso l'abitazione dell'indagato citato nell'interrogazione; ivi giunti suonavano al citofono e si qualificavano all'interlocutore (accertato poi essere l'indagato medesimo) e chiedevano al medesimo di aprire il portone, giustificando la propria presenza con la necessità di avere alcune informazioni. Il cancello di ingresso veniva aperto, gli Ufficiali superavano il portone e mentre salivano le scale per raggiungere l'alloggio ubicato al 5° piano sentivano delle urla. Giunti a destinazione apprendevano dal padre dell'indagato che il medesimo si era gettato dalla finestra.

Solo al termine delle operazioni di perquisizione veniva tenuta presso la Caserma dei carabinieri di Asti, come già in precedenza stabilito, una conferenza stampa nella quale venivano illustrati gli elementi salienti dell'indagine.

Si rappresenta inoltre che nell'ambito del copioso materiale sequestrato all'indagato emergeva la presenza di immagini a contenuto pornopedofilo (oltre che semplicemente pornografico) nonché di numerosi supporti informatici masterizzati.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

CORRADO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che gli organi d'informazione hanno dato notizia della situazione riguardante la signora Giancarla Gatti vedova Nalbone e dei suoi figli, che da quasi trenta anni hanno in corso una causa civile;

considerato che nei vari gradi di giudizio le sentenze emesse risultano essere gravate da numerosi errori formali riconosciuti giudizialmente;

constatato che la Corte d'Appello di Torino, nel 1992, ordinava un risarcimento a favore della famiglia Gatti Nalbone ammontante a 208 milioni di lire ma, per un errore nel dispositivo della sentenza, la stessa veniva impugnata davanti la Suprema Corte di Cassazione che, a sua volta, rilevando gravi errori nel conteggio del risarcimento rinviava la causa ad un'altra Sezione della Corte d'Appello di Torino. Quest'ultima, nel 1999, dichiarava illegittimo il risarcimento precedente e ne ordinava la restituzione, con notevole danno per la famiglia Gatti Nalbone;

accertato che la Corte d'Appello di Milano, nel 2001, ha condannato il Ministero della giustizia a pagare 30 milioni di lire alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di equa riparazione del danno a causa di un'irragionevole durata del processo e che tale somma a tutt'oggi è stata versata solo in parte,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avvalersi dei suoi poteri ispettivi al fine di accertare eventuali responsabilità da parte delle giurisdizioni interessate nella trattazione del procedimento suddetto;

se intenda accelerare le procedure per l'accredito del saldo dovuto dal Ministero alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di risarcimento del danno per l'irragionevole durata del processo.

(4-03003)

(25 settembre 2002)

LONGHI. – *Al Ministro della giustizia.* – Considerato che lo scrivente ha incontrato la signora Giancarla Gatti, vedova Nalbone, che gli ha raccontato e fatto visionare documenti da cui risulta che:

nel 1973 il marito morì in un incidente stradale;

da allora per ottenere giustizia ha dovuto sottostare a ben 12 processi tra penale e civile;

nel 1992 la Corte d'Appello di Torino ordinava un risarcimento a favore della signora Gatti Nalbone – vedova con tre figli – di 208 milioni di vecchie lire ma, per un errore nel dispositivo della sentenza, la stessa veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione che, a sua volta, rinviava la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Quest'ultima, nel 1999, dichiarava illegittimo il risarcimento precedente ed ordinava la restituzione di 123 milioni di vecchie lire dei 200 milioni ricevuti;

la signora Gatti aveva speso, solo per gli avvocati, 115 milioni;

nel 2001 la Corte d'Appello di Milano ha condannato il Ministero della giustizia a pagare 30 milioni di vecchie lire alla famiglia Gatti Nalbone, a titolo di equa riparazione del danno a causa di un'irragionevole durata del processo;

l'investitore del marito ha fatto pignorare la casa della Gatti e metà di quella del figlio per metterle all'asta e recuperare quindi i 123 milioni di lire;

la signora Gatti ha fatto ricorso alla Corte di Strasburgo;

nel frattempo, per tornare in possesso della sua casa e non essere sfrattata, la signora Gatti si è detta disposta a vendere un proprio rene, si chiede di sapere:

se non si ritenga di individuare eventuali responsabilità di chi ha fatto trascorrere ben 30 anni tra l'incidente mortale e una sentenza definitiva;

se lo Stato non intenda intervenire finanziariamente per mettere fine a questa triste vicenda che induce una donna a mettere in vendita organi del proprio corpo.

(4-04418)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. (*) – La dolorosa vicenda della signora Gatti aveva inizio nell'anno 1973, a seguito della morte del marito per incidente stradale.

La causa civile, introdotta il 24 novembre 1975 dinanzi al Tribunale di Cuneo ad opera dell'INAIL – che aveva erogato una rendita a favore degli eredi del defunto – veniva definita con sentenza in data 3 agosto 1979, recante condanna dell'investitore e dell'assicuratore al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 16 marzo 1981, confermava sostanzialmente la prima decisione solo rivalutando ulteriormente l'importo risarcitorio. Successivamente, con sentenza del 28 maggio 1985, la Corte di Cassazione annullava l'intero giudizio «perché il contraddittorio non era stato integrato nei confronti di tutti i fratelli» dell'investitore, i quali, essendo «comproprietari del veicolo antagonista», dovevano essere evocati in causa quali litisconsorti necessari.

Con atto di citazione del gennaio 1986 l'INAIL riassumeva dunque il giudizio, nei confronti di tutti i contraddittori, dinanzi al tribunale di Cuneo, che lo definiva nuovamente in data 24 gennaio 1990, confermando, in sostanza, la prima decisione. Tale pronuncia veniva tuttavia nuovamente impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, la quale, con sentenza in data 6 novembre 1992, n. 1295, depositata il 26 novembre 1992, riformava parzialmente la gravata decisione, commettendo tuttavia due evidenti errori di calcolo, secondo quanto attestato dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza in data 9 gennaio 1996: per effetto degli errati conteggi compiuti dalla Corte territoriale, i responsabili del sinistro si videro pertanto «costretti» a versare, alla signora Gatti e agli altri eredi del defunto, somme di gran lunga maggiori di quelle effettivamente dovute (ciò in quanto, in sintesi, la Corte d'Appello di Torino non aveva scomputato, dal quantum debeatur, taluni importi già corrisposti dai convenuti nei precedenti gradi di giudizio).

A seguito dell'annullamento, con rinvio, della detta pronuncia, la causa proseguiva dinanzi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino, la quale, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte Su-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

prema, stabiliva, con sentenza in data 29 ottobre 1999, depositata il 18 novembre 1999, passata in giudicato il 2 gennaio 2001 – sentenza peraltro resa a seguito di consulenza contabile - l'importo dovuto in restituzione dalla signora Gatti e dagli altri eredi del defunto all'investitore e agli altri chiamati in causa, liquidandolo in lire 103.038.910, con gli interessi legali dal 31 luglio 1996 al saldo.

Infine, con decreto in data 19 dicembre 2001, la Corte d'Appello di Torino, in veste di giudice della riparazione, condannava il Ministero a pagare, alla signora Gatti ed agli altri due eredi, la somma di 10 milioni di lire ciascuno, oltre le spese processuali, che ha liquidato, complessivamente, in due milioni di lire, espressamente affermando che, dei 24 anni di giudizio, solo 8 dovevano considerarsi eccedenti la «ragionevole durata» del processo, posto che i primi otto anni erano stati persi a causa dell'errore processuale commesso dalle parti attrici con la mancata citazione di tutti i necessari contraddittori, ed altri otto anni dovevano comunque essere computati in quanto rappresentanti, per l'appunto, il periodo di «ragionevole» durata di una causa consimile.

In data 8 giugno 2002 il decreto, munito della necessaria formula esecutiva, veniva notificato a questa Amministrazione, la quale, acquisita in data 25.7.2002 la volontà dei creditori di essere soddisfatti a mezzo di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, provvedeva in pari data ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Dal sistema informatico della Ragioneria Centrale risulta che il pagamento è avvenuto in data 5.8.2002.

Con successivo ordine di pagamento del 2.10.2002, dopo aver acquisito in via generale il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, si è provveduto a pagare le competenze e le spese immediatamente successive al deposito del decreto.

Il pagamento è avvenuto in data 14 ottobre 2002, come risulta dal sistema informatico della Ragioneria centrale.

Appare, quindi, evidente che – al di là dell'eccessiva lunghezza della causa (limitatamente al periodo di otto anni sopra richiamato), eccessiva lunghezza per la quale risulta comunque intervenuta l'equa riparazione di cui sopra – gli unici, effettivi, e peraltro gravi errori compiuti dai magistrati che ebbero ad occuparsene risultano essere stati quelli di «calcolo» commessi dai componenti del Collegio della II sezione civile della Corte d'Appello di Torino che ebbero ad emettere la più volte menzionata sentenza in data 6 novembre 1992: i dottori Renato Bracchi, presidente relatore, cessato dal 1° gennaio 1996 per limiti di età, Aurelio Squarciafichi, consigliere, cessato per anzianità *ex* decreto ministeriale del 5 giugno 1997, e Mauro Secci, consigliere, cessato per dimissioni accolte con decreto ministeriale del 21 dicembre 2000. Si tratta, dunque, di magistrati ormai cessati dal servizio, nei confronti dei quali qualsiasi iniziativa di segno disciplinare risulta allo stato preclusa.

Non si ravvisano, dunque, le condizioni ed i presupposti per far luogo a qualsivoglia iniziativa di competenza di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

COSTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Casarano è prevista la presenza di tre giudici;

che attualmente vi è un solo giudice *pro tempore* per la durata di tre mesi;

che un altro posto è ormai vacante da anni;

che la prassi prevede che 90 giorni prima della scadenza del mandato venga bandito un concorso per la nomina del nuovo giudice;

che ad oggi non risulta essere stato bandito alcun concorso e la situazione tende al tracollo, considerando che un giudice provvede da solo a svolgere il lavoro, per il quale dovrebbero essere nominati altri due giudici;

che un simile problema non riguarda solo Casarano, ma anche le altre sezioni distaccate del Tribunale di Lecce, nelle quali si attesta la stessa carenza di giudici

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno bandire il concorso per la nomina dei giudici, che vadano a ricoprire i numerosi posti vacanti, evitando la crisi delle sedi giudiziarie nell'*hinterland* della provincia di Lecce.

(4-04238)

(27 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'organico dell'Ufficio del Giudice di Pace di Casarano prevede 2 posti di giudice. La dott.ssa Lezzi ha assunto possesso delle funzioni il 30 giugno 2003.

Pertanto, allo stato, tale sede ha una sola vacanza in organico.

La pubblicazione di tale posto vacante potrà essere disposta solo a seguito di espressa richiesta da parte del Presidente della Corte d'Appello, il quale può provvedere alla copertura anche mediante applicazione di altri giudici del distretto. Quanto agli Uffici del Giudice di Pace più generalmente ricompresi nel distretto di Lecce, si rileva che l'organico complessivo ammonta a 79 unità, di cui 70 sono presenti, 3 unità sono in attesa di possesso e 6 posti risultano vacanti.

Come precedentemente illustrato la copertura di tali vacanze è di competenza del Presidente della Corte.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

COSTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che, come è noto, gli agenti di commercio versano contributi all'Inps e all'Enasarco;

che, in virtù della normativa vigente fino all'ottobre 1998 in materia dei contributi versati all'Enasarco, il versamento dei contributi per un minimo di 15 anni fa maturare il diritto a percepire la pensione al raggiungimento dei 60 anni di età;

che a partire dall'ottobre 1998 in poi, invece, la nuova normativa prevede che i contributi versati all'Enasarco per un minimo di 20 anni diano diritto a percepire la pensione all'età di 65 anni,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi si intenda adottare per salvaguardare i diritti acquisiti dagli agenti di commercio che hanno raggiunto la contribuzione minima (15 anni, pensionabile a 60 anni) prima dell'entrata in vigore della nuova normativa del 1998, che prevede 20 anni di contributi pensionabili a 65 anni.

(4-04782)

(19 giugno 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente quanto comunicato dalla Fondazione Enasarco. L'Ente, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 12, della legge n. 335/1995, ha modificato i requisiti per accedere alla pensione ordinaria, elevandoli a 65 anni per gli uomini, a 60 anni per le donne e a 20 anni di anzianità contributiva.

Alla disciplina di regime di cui sopra si perviene, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento delle attività istituzionali dell'ente in esame, aumentando, gradualmente, l'età pensionabile e l'anzianità contributiva, come di seguito esposto:

Decorrenza	Età pensionabile		Anzianità contributiva
01.10.1998	61 anni	56 anni	16
01.01.2000	62 anni	57 anni	17
01.01.2002	63 anni	58 anni	18
01.01.2004	64 anni	59 anni	19
01.01.2006	65 anni	60 anni	20

L'articolo 17 del regolamento di cui sopra ha previsto, altresì, la possibilità di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata per gli agenti che abbiano compiuto il 60° anno di età, 55 se donne, e che siano in possesso dell'anzianità contributiva prevista dal richiamato articolo 16.

L'importo della pensione sarà permanentemente ridotto sulla base di aliquote varianti in relazione agli anni di anticipazione dell'età pensionabile.

Inoltre l'ultimo comma dell'articolo 18 del vigente regolamento ha previsto che gli agenti, con anzianità contributiva di almeno 15 anni alla data di entrata in vigore del regolamento stesso e che non abbiano maturato l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, in caso di cessazione di attività di agenzia, possono essere ammessi a richiesta alla contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei requisiti contributivi necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia; ciò in deroga ai termini di decadenza previsti dall'articolo 11, in ordine alla presentazione della domanda di versamenti volontari.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

CRINÒ. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'istituto della riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione, introdotto dal nuovo codice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447) e regolamentato dagli articoli 314 e 315 del codice stesso, rappresenta il riconoscimento, a livello normativo, di un fondamentale principio di civiltà giuridica, in virtù del quale chi sia stato privato ingiustamente della libertà personale ha diritto ad una congrua riparazione per i danni morali e materiali patiti;

in materia, un ulteriore passo avanti verso la civilizzazione giuridica è stato compiuto con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta «Legge Carotti», il cui articolo 15 ha apportato modifiche all'articolo 315 del codice di procedura penale, sia con riferimento al limite temporale entro cui esercitare l'azione risarcitoria a pena di inammissibilità (si è passati da 18 a 24 mesi), sia con riferimento al massimale del danno risarcibile (elevato da cento milioni di lire ad un miliardo);

nella cornice normativa delineata si collocano due problematiche di notevole rilievo, costituenti il motivo ispiratore del presente intervento e con riferimento alle quali, a fronte di una disciplina unitaria e di un orientamento giurisprudenziale univoco, è possibile comunque rilevare una forte divaricazione territoriale nell'ambito della realtà giudiziaria del nostro Paese. Si tratta, in particolare, della questione relativa al *quantum debeat* e di quella inerente l'arco temporale lungo il quale si snoda il procedimento finalizzato alla riparazione per ingiusta detenzione. L'importanza decisiva delle tematiche delineate, unitamente alla stretta connessione esistente fra le medesime, si evince sulla base di una considerazione

intuitiva, secondo la quale un indennizzo per ingiusta detenzione di ammontare irrisorio o comunque corrisposto con notevole ritardo, rispetto alla presentazione della relativa domanda, sarebbe in contrasto con la stessa *ratio legis*, in quanto inidoneo ad attenuare il danno cagionato alla vittima dell'ingiustizia, al suo buon nome, ai suoi familiari, alla sua attività lavorativa, professione o mestiere;

considerato che:

da un'analisi attenta delle modalità e dei tempi che caratterizzano le procedure di riparazione per ingiusta detenzione, avviate su tutto il territorio nazionale, si evidenzia l'esistenza di realtà profondamente diverse, alcune delle quali rivelano indubbiamente dei dati sconcertanti. Fra queste ultime, particolare attenzione deve riservarsi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che presenta una situazione davvero allarmante, con inammissibili ritardi e incongruenze rispetto alle città dell'Italia centrale e settentrionale. La gravità di tale condizione è da imputarsi a molteplici fattori, primo dei quali l'esistenza di un apparato organizzativo del tutto inadeguato, poiché strutturato in maniera tale da non garantire l'efficienza e la speditezza: presso la citata autorità giudiziaria, infatti, le domande di riparazione presentate *ex art.* 315 del codice di procedura penale vengono concentrate in un'unica sezione, la quale, in considerazione delle differenti attività che è chiamata a svolgere, finisce per dedicare alla trattazione delle domande *de quibus* soltanto una seduta al mese. Tutto ciò con la conseguenza di una notevole dilatazione cronologica dell'*iter* procedimentale, per cui, mentre in alcune sedi del Centro-Nord i tempi di espletamento delle relative procedure rimangono contenuti nell'arco di alcuni mesi, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria vengono trattate le domande di riparazione con almeno 36 mesi di anzianità;

considerato altresì che:

all'iniquità collegata al ritardo nella definizione delle procedure in esame si aggiunge quella derivante dalla assoluta inadeguatezza degli importi liquidati, in questa stessa sede, a titolo di indennizzo per l'ingiusta detenzione. A tale proposito è opportuno rilevare quale sia, al riguardo, l'atteggiamento concordemente seguito da tutti gli operatori del diritto. In particolare, muovendo dal presupposto che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione risponde all'esigenza di «stimare» un bene come la libertà, per definizione inestimabile, e che quindi non esistono – e mai esisteranno – parametri certi ed obiettivi per monetizzare non solo la temporanea perdita della libertà di movimento, ma soprattutto il disperante, imprevedibile e, spesso, irreversibile distacco dal lavoro, dagli affetti, dalle amicizie, in una parola, dalla vita; orbene, rispetto a tale limite di fondo l'unica via percorribile è stata univocamente individuata nella «convenzionalizzazione» del danno subito: vale a dire nella individuazione di strumenti valutativi rigorosi e precisi. Anzitutto, secondo quanto già precisato, si è provveduto a fissare normativamente un tetto all'entità delle riparazioni, elevata ad un miliardo di lire nel dicembre del 1999; inoltre, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, il giudice, in materia di liquidazione dell'indennizzo

per ingiusta detenzione, non è libero nel determinare il *quantum* perché deve uniformarsi ad un parametro essenziale, costituito dal rapporto tra la durata della privazione della libertà e la somma massima – di cui sopra – posta a disposizione dal legislatore. Si tratta, come evidente, di un dato aritmetico che andrà ovviamente rapportato al caso concreto, ma che, in ogni caso, non potrà subire aggiustamenti, in più o in meno, in relazione alla valutazione di circostanze del tutto casuali – e come tali irrilevanti – quali, ad esempio, l'appartenenza geografica del soggetto vittima dell'ingiustizia, pena la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ciò sembra invece avvenire – ancora – presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, dove vengono liquidati importi del tutto irrisori, palesemente iniqui per la loro inadeguatezza, addirittura «ridicoli» se confrontati con le somme corrisposte nel Nord Italia. Tale inaccettabile sperequazione emerge già dalle notizie riportate sui giornali: emblematico risulta, al riguardo, il confronto fra i 350 milioni liquidati, a Torino, ad un cittadino albanese ingiustamente detenuto in carcere per un anno e i – soli – 7 milioni che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha deciso debbano corrispondersi ad un onesto artigiano di Roccella Jonica, quale ristoro per la compressione della libertà da lui subita a causa di una ingiusta carcerazione di 46 giorni con un'accusa gravissima. Le diverse sentenze emesse in materia, in sede di riesame, non si sono rivelate idonee per rivedere ed eventualmente «correggere» le decisioni assunte in precedenza. La situazione descritta crea sconcerto nei cittadini, oltre ad alimentare la sfiducia nelle istituzioni, già preoccupante in un'area geografica per altri versi penalizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione che, ormai da tempo, si trascina presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, per ciò che concerne, specificamente, i ritardi e le incongruenze relative alle domande di risarcimento per ingiusta detenzione;

quali iniziative il responsabile del Ministero della giustizia ritenga più opportuno assumere per restituire al settore efficienza nell'ambito dell'Amministrazione statale e credibilità presso i cittadini.

(4-01998)

(17 aprile 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, che lamenta i tempi – ritenuti eccessivamente lunghi – relativi alla trattazione delle istanze di riparazione per ingiusta detenzione presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nonché l'entità delle somme – ritenute assolutamente inadeguate – liquidate a detto titolo, si rappresenta che appaiono esaustivi al riguardo i chiarimenti forniti dal Capo di Corte.

Quanto al primo profilo è stato infatti rappresentato che al fine di porre rimedio all'arretrato formatosi in conseguenza del notevole aumento delle domande di riparazione presentate negli ultimi due anni, determinato dal rilevante numero di «maxiprocessi» definito nel predetto lasso di

tempo, il numero delle udienze mensili è stato aumentato da una a due ed è stato aumentato il numero dei procedimenti da trattarsi in ogni udienza, portandolo a 20. Il risultato è soddisfacente, poiché il numero delle definizioni è più che raddoppiato, il che dovrebbe, altresì, ridurre i tempi di trattazione delle singole istanze. Quanto al secondo profilo, inerente l'asserita esiguità delle somme liquidate a titolo di riparazione, come rilevato dallo stesso Capo di Corte, si fa presente che la questione investe l'apprezzamento di merito del Collegio giudicante, non sindacabile al di fuori del sistema delle impugnazioni previste dall'ordinamento.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

CRINÒ. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'INPS è organizzato in sedi regionali, provinciali e agenzie di produzione;

nella provincia di Reggio Calabria, allo stato attuale, sono funzionanti – oltre la sede provinciale di Reggio Calabria – le agenzie site a Caulonia, Locri, Melito Porto Salvo, Palmi e Polistena;

l'INPS nazionale, nel programma di sviluppo e di miglioramento del servizio, ha previsto l'apertura di un'ulteriore agenzia territoriale in Villa San Giovanni;

a tutt'oggi tale agenzia non è ancora operativa essendo in corso la sistemazione dei locali;

le competenze di assegnazione del personale e di nomina del Direttore dell'agenzia medesima sono di competenza del Direttore regionale della Calabria;

di norma è prevista la comunicazione a tutto il personale di poter richiedere l'assegnazione ad altre strutture;

tenuto conto che:

in data 4 dicembre 2002 il sig. Mario Laface, in atto Direttore dell'Agenzia di Polistena, essendo venuto casualmente a conoscenza della volontà del Direttore regionale di procedere alla nomina, senza avviso pubblico della direzione della costituenda agenzia di Villa San Giovanni, ha presentato domanda per la nomina a direttore, rivendicando il possesso dei requisiti necessari nonché l'esigenza di essere avvicinato alla città di Reggio Calabria dove ricopre la carica di consigliere comunale e capogruppo consiliare;

la legge n. 265/99 prevede, all'art. 18, la tutela degli amministratori locali ai quali si riconosce di poter disporre dei servizi e delle risorse necessarie per l'espletamento del loro mandato;

rilevato che il direttore regionale dell'INPS Calabria, in data 9 dicembre 2002, ha provveduto alla nomina del direttore con la motivazione che, in tempi brevi, verrà aperta una nuova agenzia in Villa San Giovanni

e che la relativa attività preparatoria sarà svolta, oltre che nei nuovi locali in via di allestimento, anche presso la direzione provinciale di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di sapere:

se la Direzione generale dell'INPS sia a conoscenza di tale decisione e se non la ritenga contrastante con la legislazione vigente;

se l'*iter* adottato dal direttore generale della regione Calabria sia conforme ai regolamenti interni dell'Istituto;

ove non lo fosse, quali provvedimenti si intenda adottare.

(4-04179)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa al sig. Mario Laface, già Direttore dell'Agenzia INPS di Polistena ed aspirante Direttore dell'Agenzia di Villa S. Giovanni, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

La procedura per l'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Agenzia di Villa San Giovanni si è svolta nel pieno rispetto di quanto disposto, in materia di conferimento degli incarichi, dalla vigente normativa interna dell'Ente e dalla relativa contrattazione integrativa.

Infatti, secondo una prassi consolidata da anni presso l'Istituto, in occasione dell'apertura di nuove Agenzie – come nel caso di quella di Villa San Giovanni – le Direzioni regionali, previa consultazione dei Direttori che hanno maturato almeno un biennio di servizio presso la stessa Agenzia, procedono ad una turnazione degli incarichi in base ad un generale criterio di «buon andamento» che, fino ad oggi, ha sortito esiti positivi.

In base a tale prassi, il Direttore regionale per la Calabria, procedendo alla citata «turnazione incarichi», non ha interpellato il sig. Mario Laface poiché quest'ultimo ha assunto l'incarico di Direttore dell'Agenzia di Polistena solo pochissimi giorni prima l'avvio delle selezioni per la copertura dell'Agenzia di Villa San Giovanni.

In merito alla possibilità, menzionata nell'interrogazione, che sia stato violato l'art. 18 della legge n. 265/99 in tema di tutela dei cittadini che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti Locali, si rappresenta che ciò non risulta confortato dai fatti.

Il sig. Laface, secondo quanto riferito dall'Istituto, non ha fatto presente di essere consigliere comunale e capogruppo consiliare né in occasione della domanda per la selezione della Direzione dell'Agenzia di Polistena, né in sede di colloquio con il Nucleo di Valutazione regionale, così come si evince dalla verbalizzazione degli atti curata dalla competente Direzione regionale per la Calabria.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, l'Istituto ritiene che il Direttore regionale INPS della Calabria abbia agito nel pieno rispetto di quanto disposto in materia di conferimento degli incarichi dalla vigente

normativa interna dell'Ente e dalla contrattazione collettiva in materia di conferimento di posizioni organizzative.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro della giustizia.* – Con riferimento alle prove scritte del concorso a 200 posti di notaio, le cui date di espletamento sono state fissate nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 ottobre 2001;

premessi che:

nonostante gli sconcertanti avvenimenti del novembre 2000 durante lo svolgimento delle prove scritte per il precedente concorso pubblico di notaio (indetto con D.D.G. 10 dicembre 1999), interrotte a causa di disordini di ordine pubblico che hanno costretto la commissione al rinvio delle prove dopo 10 ore di attesa da parte dei candidati chiusi nelle aule il concorso di cui sopra è stato poi svolto nel gennaio 2001 grazie ad un'ingente presenza di forza pubblica e senza risolvere i problemi che avevano portato ai disordini del novembre precedente, consistenti nella grave situazione di precarietà dovuta al gran numero di ricorsi, accolti da alcuni TAR avverso la prova preselettiva necessaria dal 1998 per accedere agli scritti concorsuali;

è stato indetto un nuovo concorso con D.D.G. 29 dicembre 2000, senza provvedere a modificare lo svolgimento delle prove concorsuali;

nel mese di luglio 2001 si è tenuta la preselezione informatica che consente l'accesso alle prove scritte del concorso;

anche in questa circostanza l'esclusione dalla preselezione è stata oggetto di un numero considerevole di ricorsi amministrativi; in particolare si segnalano:

le numerose ordinanze di sospensiva avverso l'esclusione dalle prove scritte (TAR Liguria con ordinanze n. 200100744 e n. 200100745 del 20-9-2001 e TAR Lazio con ordinanza n. 2001005953 del 27-9-2001);

le diverse decine di ricorsi pendenti davanti a tutti i T.A.R. della nostra penisola avverso i risultati della prova preselettiva svoltasi nello scorso mese di luglio che devono ancora essere discusse (il TAR Lazio ne ha fissato la discussione nell'udienza del 17 ottobre 2001);

ad aggravare in maniera preoccupante il già precario svolgimento del concorso in data 3 ottobre 2001 il TAR del Veneto, con provvedimento n. 3010 del 2001, ha emesso una sentenza di merito (non un provvedimento cautelare) con cui annulla il bando concorsuale relativamente alla parte riguardante la prova preselettiva il cui dispositivo dispone testualmente:

«Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla:

l'esclusione del ricorrente dalle prove scritte;

la prova preselettiva da questi svolta;

il bando di concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D.G. 29 dicembre 2000, nella parte in cui fissa in 45 minuti la durata massima della stessa prova preselettiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 3 ottobre 2001»;

lo stesso TAR del Veneto ha emesso in pari data altre sentenze di merito dello stesso tenore;

tali sentenze se accolte, successivamente allo svolgimento del concorso, anche dal Consiglio di Stato potrebbero portare all'annullamento dell'intero concorso che ci si accinge a svolgere;

i termini per presentare i ricorsi amministrativi avverso i risultati della prova preselettiva sono tuttora pendenti e scadranno solo alla metà di novembre, quindi in data successiva all'espletamento delle prove scritte di concorso;

attualmente, stante la pendenza dei relativi termini, non è possibile sapere quanti ricorsi saranno presentati ai TAR prima dello svolgimento delle prove. Ciò significa che il TAR potrà, fino all'ultimo momento, ammettere con riserva alle prove scritte i concorrenti esclusi. Di conseguenza il Ministero non può sapere con esattezza quanti saranno i concorrenti e si profila la possibilità che si verifichino anche quest'anno i problemi di ordine pubblico che hanno portato alla sospensione delle prove lo scorso novembre;

visti gli strettissimi tempi il Ministero non sarà in grado di impugnare davanti al Consiglio di Stato i provvedimenti di ammissione concessi dal TAR;

nella migliore dell'ipotesi, ancora una volta, chi ha superato la prova di preselezione sarà equiparato a chi non l'ha superata, dal momento che il Consiglio di Stato, ha statuito che l'eventuale superamento delle prove scritte da parte del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere in relazione al non superamento della prova preselettiva, ammettendo in tale modo implicitamente l'inutilità di tale prova concorsuale;

l'attuale concorso va ad accavallarsi con il precedente concorso, svoltosi a fine gennaio;

il termine della correzione dei compiti scritti dello scorso concorso è previsto, nella migliore delle ipotesi, per la fine di febbraio 2002;

l'accavallamento comporta innanzitutto un inconveniente di carattere oggettivo dal momento che non essendo ancora noti i risultati delle prove precedenti, è probabile che i futuri vincitori partecipino anche a questi scritti, con il rischio che vi sia una coincidenza, almeno parziale, fra i vincitori dei due concorsi;

la situazione costringe i candidati a recarsi a Roma per la quinta volta, senza poter conoscere l'esito delle sue prove precedenti. Le prime quattro sono state rispettivamente per la prova di preselezione nel maggio

2000, per le prove scritte sospese nel novembre dello stesso anno, (per motivi di ordine pubblico dovuti alle vicende di cui sopra) per le prove scritte svoltesi nel gennaio 2001 e per la nuova preselezione a luglio 2001, con grave esborso di denaro;

è interesse comune di tutti e credo anche di codesta Amministrazione che venga garantito, soprattutto dopo gli incresciosi episodi dello scorso concorso, lo svolgimento di uno regolare, legittimo e scevro da ombre di qualsiasi genere, che non possa essere inficiato dai presenti accadimenti o da successivi imprevedibili sviluppi della Giurisprudenza Amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, al fine di evitare il ripetersi degli episodi dell'anno passato non voglia prendere in considerazione la possibilità di un tempestivo rinvio delle prove concorsuali a una data tale da assicurare il regolare e sereno svolgimento delle stesse, permettendosi sin d'ora di suggerire, quale strumento tecnico-giuridico per dare validamente luogo al suddetto rinvio, la notifica «*ad personam*» per ogni singolo candidato del relativo provvedimento di rinvio mediante l'ausilio delle Corti d'Appello, già utilizzato in passato dallo stesso Ministero in casi di necessità.

(4-00770)

(30 ottobre 2001)

RISPOSTA. - Come è noto, le prove scritte del concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con D.D. del 29.12.2000, si sono regolarmente svolte nei giorni stabiliti del 24-25-26 ottobre 2001, senza dare adito ad alcun problema, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico.

La fissazione di queste date è stata stabilita conformemente alla linea già in precedenza seguita da questa Amministrazione per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi indetti con D.D. dell'11.5.1998 e D.D. del 10.12.1999, primi due concorsi per la nomina a notaio espletati con prova preliminare di preselezione.

A tale riguardo si è considerato che, al fine della proposizione di ricorsi amministrativi, non è pacifica né unanimemente condivisa l'ipotesi della decorrenza dei termini del periodo feriale e che, pure nel caso in cui la scadenza del termine fosse successiva all'espletamento delle prove scritte di un concorso, non si avrebbe alcuna certezza che tutti i candidati ricorrenti possano essere destinatari di pronunce cautelari loro favorevoli in tempo utile per partecipare alle stesse. Ciò in quanto i diversi Tribunali Amministrativi Regionali possono fissare le date delle udienze cautelari discrezionalmente, sulla base dei rispettivi ruoli, in tempi diversi; quindi, se l'Amministrazione dovesse attendere l'arrivo, presso di sé, di tutte le pronunce sarebbe nella condizione di dovere fissare le date delle prove scritte di un concorso con un'eccessiva dilatazione di tempi rispetto all'espletamento delle prove di preselezione informatica.

A tale proposito si ricorda che, proprio in virtù della legge 26 luglio 1995, n. 368, istitutiva della prova di preselezione informatica, il concorso

notarile deve tendenzialmente svolgersi con cadenza annuale e che la *ratio* sottesa alla preselezione informatica è quella di un'abbreviazione dei tempi del concorso, anche con un non eccessivo lasso di tempo fra l'espletamento della stessa e quello delle prove scritte.

L'ammissione, poi, a partecipare alle prove scritte nei giorni prestabiliti di quei candidati destinatari di una pronuncia loro favorevole dei Giudici amministrativi non ha posto e non pone alcun problema giuridico, avendo questi ultimi un titolo legittimante a partecipare alle prove stesse.

La decisione di non dare corso alla svolgimento delle prove scritte, fissate per i giorni 29, 30 novembre e 1° dicembre 2000, è da attribuirsi all'esclusiva decisione della Commissione, assunta dalla medesima nella giornata del 29.11.2000, nell'ambito di una situazione non oggettivamente a rischio per l'ordine pubblico. La notifica *ad personam* per ogni singolo candidato del rinvio delle prove scritte di un concorso non può ritenersi mezzo usuale cui l'Amministrazione può ricorrere. Del medesimo l'Amministrazione si avvale in via del tutto eccezionale all'esito di quanto accaduto durante il primo espletamento delle prove scritte del concorso, indetto con D.D. del 10.12.1999.

Il competente Ufficio ministeriale ha poi fatto presente che la situazione è nettamente migliorata per quanto concerne il contenzioso proposto dai candidati all'esito delle prove scritte del concorso indetto con D.D. del 29.12.2000 ed a seguito dell'emanazione dell'ultimo bando di concorso (D.D. del 20.12.2002), per il quale è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29.7.2003 l'avviso relativo all'affissione nei locali del Ministero della graduatoria della prova di preselezione informatica.

Infatti, quanto al concorso indetto con D.D. del 29.12.2000, per il quale i termini per proporre ricorso sono ormai da tempo scaduti, il T.A.R. ha accolto le richieste di una nuova valutazione degli elaborati soltanto per 18 ricorrenti.

Peraltro, l'Amministrazione ha, come sempre, dato mandato all'Avvocatura dello Stato per impugnare innanzi al Consiglio di Stato anche tali poche ordinanze cautelari.

Avverso il bando del concorso indetto con D.D. del 20.12.2002, risultano pervenuti 9 ricorsi (di cui soltanto uno proposto da numerosi candidati), per i quali, ad oggi, sono giunte al competente Ufficio 2 ordinanze le quali, tutte, hanno rigettato in sede cautelare i ricorsi proposti.

È chiaro, quindi, che il contenzioso da ultimo instaurato dai candidati si è attestato in un'entità numerica non allarmante.

A ciò si aggiunge che, peraltro, i profili dedotti sono analoghi a quelli già sollevati in precedenza, per i quali il Consiglio di Stato si è pronunciato in senso favorevole all'Amministrazione.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

DELOGU. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente ha avuto modo di valutare l'attività posta in essere dal presidente della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania nella controversia che vede opposte la Calcio Catania s.p.a. e la Federazione Italiana Gioco Calcio, attività consistente nella emanazione in tempi assai brevi (pochissimi giorni e, talvolta, anche un sol giorno) di un numero rilevante di provvedimenti giurisdizionali e di missive esplicative;

che lo scrivente deve ritenere per certo che la stessa solerzia e rapidità detto magistrato ponga anche nella trattazione delle altre molteplici controversie (di rilievo certo non inferiore) demandate al giudizio del Collegio di cui è presidente;

che, per contro, il più grave dei mali dai quali è afflitta la giustizia in Italia è la eccessiva durata dei giudizi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare le opportune iniziative per conseguire all'intero settore della amministrazione della giustizia analoghe efficienza e tempestività.

(4-04895)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – Sono all'esame del Parlamento le modifiche dell'ordinamento giudiziario volte al miglioramento del sistema. Si segnala inoltre che le iniziative finora assunte da questo Ministero ai fini dell'accelerazione della giustizia civile, ormai ampiamente conosciute in quanto da tempo all'esame del Parlamento, oltre che oggetto di discussione in ambito accademico e giurisprudenziale (disegno di legge n. 2229, confluito nel testo abbinato n. 538/C ed altri, appena approvato dalla commissione giustizia della Camera dei deputati; progetto di riforma del codice di procedura civile elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Romano Vaccarella), sono ispirate alla realizzazione della maggiore efficienza del sistema con riferimento non tanto al settore della tutela cautelare-urgente, già attestato su livelli più che accettabili di resa di giustizia, quanto sull'accelerazione del processo di cognizione ordinario.

Si comunica, infine, che questo Ministero non ha competenza sugli organi della giustizia amministrativa, e dunque non ha titolo per intervenire in alcun modo su questo settore della giurisdizione.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

DEL PENNINO. – *Ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le politiche comunitarie.* – Per conoscere se risulti ai Ministri in indirizzo:

che in Germania, in Francia e in Gran Bretagna, malgrado gli obblighi di legge, i bilanci delle società non vengono depositati;

che questo stato di cose determina una distorsione nel mercato comune dell'Unione europea;

che gli operatori economici italiani non sono in grado di conoscere le condizioni delle società alle quali fanno o possono fare credito.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere presso i governi dei *partner* europei interessati e presso i competenti organi dell'Unione europea.

(4-03567)

(18 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa al deposito dei bilanci societari in altri paesi dell'Unione europea e segnatamente in Germania, Francia e Gran Bretagna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato quanto segue.

Assunte le opportune informazioni presso le autorità di vigilanza dei paesi sopra indicati, è emerso che in Francia il codice commerciale (art. L. 232-23) prevede che tutte le società depositino annualmente i loro bilanci d'esercizio e consolidati, unitamente alla relazione degli amministratori ed a quella degli *auditors*, presso il registro delle imprese tenuto dai tribunali di commercio, al più tardi un mese dopo l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti. Le società quotate, inoltre, ai sensi e per gli effetti del Decree n. 67-236, devono pubblicare sul Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), che è un'appendice della *Gazzetta Ufficiale* francese, gli schemi di bilancio 15 giorni prima dell'assemblea degli azionisti nonché i bilanci revisionati entro 45 giorni dall'approvazione.

In Inghilterra tutte le società sono tenute a depositare i loro bilanci annuali al Registro delle imprese e, se quotate, alla Financial Services Authority e alla Listing Authority.

In Germania le società devono depositare i loro bilanci, unitamente ai certificati di revisione, presso il registro delle società commerciali tenuto dalle competenti corti locali, entro nove mesi dalla fine dell'anno finanziario. Successivamente, le società sono tenute anche a pubblicare i suddetti documenti nella *Gazzetta Ufficiale* Federale.

Si precisa che nell'occasione non si è acquisita notizia, dalle predette autorità di vigilanza, di situazioni di irregolarità nel deposito dei bilanci societari, come prospettato nell'atto parlamentare in esame.

Peraltro, in sede comunitaria è aperto un negoziato nell'ambito del costituito «Comitato dell'Unione europea sui revisori contabili», che si propone il compito di elaborare i principi contenuti nella Raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002 avente per oggetto «l'indipendenza dei revisori legali dei conti dell'UE».

In particolare, l'iniziativa ha avuto un recente sviluppo anche in seguito ai più clamorosi casi di *deficit* del controllo legale di grandi società *holding* (da ultimo, il caso Enron), che hanno denunciato l'inattendibilità dei bilanci pubblicati da molte grandi società quotate sui mercati internazionali.

La delegazione italiana al tavolo del negoziato è guidata da rappresentanti della Consob che sono in contatto con l'Ufficio legislativo di questo Ministero, al fine di coordinare la posizione italiana nell'ambito del negoziato.

Il sopra citato Ufficio legislativo ha provveduto a segnalare quanto rappresentato dall'interrogante ai membri della delegazione italiana del Comitato dell'Unione europea sui revisori contabili, suggerendo di verificare la possibilità di inserire la problematica all'ordine del giorno dei lavori nell'ambito del negoziato, onde trovare una soluzione in grado di evitare l'inconveniente segnalato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

DEMASI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che le Ferrovie dello Stato S.p.A. in fase di elaborazione dell'orario estivo hanno proceduto ad una ristrutturazione della propria organizzazione riducendo il numero dei convogli ed i collegamenti nel Sud Italia;

che tale manovra ha particolarmente colpito la città di Salerno e la sua provincia dove sono stati soppressi, nelle fasce mattutina e serale, un consistente numero di coppie di convogli con la motivazione dell'abbattimento dei costi;

che le argomentate osservazioni rappresentate ai funzionari dirigenti non hanno ottenuto che parziali ed irrilevanti modifiche delle decisioni già prese;

che la teoricità delle argomentazioni, a sostegno delle scelte aziendali, è esplosa immediatamente alla prova dei fatti;

che, infatti, gli enormi ritardi accumulati dai sopravvissuti convogli per lo scadente stato di manutenzione del tracciato ferroviario, l'insufficiente numero delle carrozze assegnate ai convogli, l'incremento naturale della utenza dipendente dalla vocazione turistica dei centri serviti dalla linea tirrenica hanno determinato situazioni di autentico e palpabile disagio per i viaggiatori i quali sono stati costretti a viaggiare in condizioni disumane e, comunque, non adeguate al costo della corsa,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda intervenire, con l'urgenza che la situazione impone, per migliorare le condizioni dei viaggiatori che si servono della linea ferroviaria che congiunge, lungo la dorsale tirrenica, Napoli con Reggio Calabria ed attraversa la città e la provincia di Salerno;

se – in particolare – si intenda intervenire per l'allestimento di convogli sussidiari per soddisfare gli incrementi di richiesta nei giorni festivi e in tutti gli altri casi di necessità;

se si intenda sollecitare alle Ferrovie S.p.A. l'incremento dei singoli convogli ferroviari con un numero di carrozze sufficiente a garantire – per quanto possibile – che i viaggiatori restino seduti durante i percorsi per i quali hanno pagato il biglietto.

(4-02508)

(26 giugno 2002)

DEMASI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* – Premesso:

che la ristrutturazione avviata dall'Ente Ferrovie dello Stato SpA con decorrenza dal giugno 2002, ha determinato una situazione di difficile sostenibilità per i viaggiatori che dalla provincia di Salerno devono raggiungere i diversi luoghi di lavoro;

che la contrazione del numero dei convogli ed il cambio degli orari di partenza, hanno determinato condizioni di sovraffollamento e di disagio permanente;

che le condizioni di viaggio ed i frequenti ritardi fatti registrare dai treni Intercity inducono nei passeggeri stati ansiosi, che possono cronicizzarsi ed influenzare la qualità della vita dei soggetti colpiti riducendone la produttività,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, secondo competenze, sull'Ente Ferrovie dello Stato SpA per rimuovere le cause ansio-gene determinate dalle disfunzioni ingenerate dall'irrazionale modifica degli orari e dalla riduzione del numero delle corse che ha penalizzato i cittadini della provincia di Salerno in occasione della ristrutturazione operata con il presente orario estivo.

(4-02568)

(2 luglio 2002)

FASOLINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

come si evince dagli organi di stampa, dal prossimo 16 giugno, data di entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, saranno soppressi sei convogli Intercity dallo scalo di Salerno;

i treni Intercity che non faranno più scalo a Salerno sono i seguenti: IC 536 Salerno-Genova, IC 588 Salerno.Milano, IC 537 Torino-Salerno, IC 591 Milano-Salerno, IC 746 Reggio Calabria-Salerno-Roma, IC 743 Salerno-Battipaglia-Ascea-Reggio Calabria;

la decisione di sopprimere i sei Intercity penalizza la città di Salerno per le sue relazioni commerciali su ferro con le più importanti città industriali;

la soppressione dei sei Intercity comporta non pochi effetti negativi per il flusso di viaggiatori e turisti;

le Ferrovie dello Stato devono valutare che la decisione di tagliare un servizio sociale così importante per il territorio crea notevoli disagi; considerato che:

le Ferrovie dello Stato svolgono un servizio pubblico e dunque le eventuali scelte di potenziarlo o ridurlo devono essere assunte in sintonia con gli enti territoriali preposti che sono in grado di evidenziare le esigenze del territorio stesso;

l'attuazione del sopra detto programma fa sì che i treni degli itinerari a media e lunga percorrenza arriveranno o partiranno solo da Napoli, a discapito dello scalo del capoluogo e del territorio salernitano che di conseguenza si troverà ad essere declassato ed emarginato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare le scelte operate dalle Ferrovie dello Stato in merito alla soppressione delle sopracitate linee ferroviarie e se la decisione di ridurre il servizio nella più importante stazione della provincia di Salerno non vada rivista data l'importanza del servizio stesso in un'ottica sociale, pubblica e occupazionale;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di impedire la soppressione dei treni e la conseguente penalizzazione dello scalo di Salerno.

(4-02039)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. (*) – Le interrogazioni indicate in oggetto lamentano, a partire dall'offerta programmata da Trenitalia S.p.A per giugno 2002 sulla direttrice tirrenica sud, la soppressione degli intercity cosiddetti Velia. Si ritiene altresì non adeguate le motivazioni a sostegno della scelta effettuata di sopprimere alcuni intercity attuando un potenziamento degli eurostar e prevedendo un incremento del trasporto regionale. I competenti Uffici hanno esaminato la questione ed acquisito le notizie da Ferrovie dello Stato S.p.A., riferendo che con l'orario in vigore dal 16 giugno 2002 è stata soppressa l'antenna jonica (Lamezia Terme – Reggio Calabria e viceversa) dell'intercity 743/746 denominato Velia (Roma – Reggio Calabria e viceversa), con la conseguente trasformazione degli stessi in ES 9365/9370.

La nuova offerta ferroviaria attuata da Trenitalia S.p.A. trova giustificazione in considerazione sia del bacino di traffico sia della necessità di garantire una maggiore velocizzazione del sistema di trasporto che può essere assicurata solo dagli eurostar che, a differenza dei treni cosiddetti Velia, sono treni a composizione bloccata e, pertanto, non possono attuare la scomposizione dei convogli durante il percorso.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Con l'entrata in vigore dell'attuale orario è stato comunque attuato un potenziamento del servizio regionale.

I problemi relativi all'impatto sull'utenza della nuova scelta di politica commerciale posta in essere dalla società sono stati seguiti dagli Uffici dell'Amministrazione che, a seguito di alcuni incontri tenutisi con le parti interessate, hanno evidenziato la necessità di monitorare il favore della clientela sulle prestazioni offerte in base alla nuova scelta.

L'indagine effettuata da Trenitalia S.p.A, con un periodo di riferimento da luglio a ottobre 2002, sembrerebbe indicare un effettivo gradimento della clientela, tenuto conto che la nuova offerta ferroviaria è stata improntata ad una velocizzazione del sistema la quale ha determinato una maggiore razionalizzazione delle fermate con un conseguente decisivo miglioramento dei tempi di percorrenza, consentendo, tra l'altro, anche un miglioramento del sistema di interscambio tra i treni di media e lunga percorrenza e quelli a carattere regionale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(13 ottobre 2003)

DEMASI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, la ristrutturazione avviata dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. in concomitanza con la organizzazione degli orari dei treni per il periodo estivo ha determinato condizioni di svantaggio per il Mezzogiorno d'Italia;

che, tale ristrutturazione non ha tenuto conto delle esigenze lavorative dei residenti né ha considerato la necessità, per i territori attraversati, di beneficiare di un sistema ferroviario che incentivasse il numero delle presenze turistiche;

che, così facendo, si è contribuito al peggioramento delle condizioni degli operatori turistici locali già costretti a fronteggiare le conseguenze di un'economia fragile;

che, lo stato di cose lamentato è ulteriormente peggiorato dal materiale rotabile messo a disposizione;

che, in particolare, il treno Eurostar in partenza alle 15,45 da Roma Termini con direzione Taranto è realizzato con materiale completamente superato ed in cattivo stato di manutenzione,

si chiede di conoscere:

se si intenda intervenire, con l'urgenza necessaria, per ottenere dalle Ferrovie dello Stato l'utilizzo di materiale rotabile più confortevole sulla linea tirrenica nelle fasce orarie di maggior utilizzo da parte dei lavoratori pendolari e di quanti si spostano per motivi d'affari;

in caso contrario, se si intenda intervenire sulle Ferrovie dello Stato per ottenere una consistente riduzione del costo del biglietto nelle

occasioni in cui il trasporto venga effettuato con convogli superati o in cattivo stato di manutenzione.

(4-02643)

(10 luglio 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha ritenuto di far conoscere gli interventi più significativi nell'ambito della riorganizzazione dell'offerta dell'orario attuata da Trenitalia S.p.a per le regioni meridionali.

Tali interventi si sono sostanziati in: l'istituzione di un doppio sistema cadenzato orario Intercity + Eurostar tra Roma e Napoli; il potenziamento dell'offerta di media e lunga percorrenza su tale tratta con 2 nuove coppie IC ed una coppia; l'introduzione di un nuovo Eurostar Roma-Reggio Calabria (9365 – 9370) in sostituzione di un treno più lento e datato (IC 743/746); la trasformazione di una coppia di treni Espresso Torino-Reggio Calabria, composti da materiale ormai obsoleto e non climatizzato, con ICN dotati di carrozze più recenti e confortevoli.

Con particolare riferimento ai treni Eurostar della linea Roma-Taranto, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha fatto presente che dall'orario in vigore del 15 dicembre 2002 i materiali ETR 450, appartenenti alla prima generazione di pendolini, sono stati sostituiti con i più moderni materiali ETR 460, in grado di assicurare livelli di *comfort* superiori, in coerenza con gli *standard* di prodotto Eurostar.

La Società ha, inoltre rappresentato che sulla linea Roma-Taranto, per aderire alle aspettative della clientela e bilanciare i limiti infrastrutturali che su tale linea condizionano le potenzialità dei treni, vengono applicati prezzi particolari da Roma a Napoli per le destinazioni della Basilicata e della Puglia, contenuti ai minimi di mercato, favorendo in modo particolare chi viaggia sulle lunghe distanze.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(1° ottobre 2003)

FASOLINO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il settore agricolo nel nostro Paese sta vivendo un periodo di profonda crisi economica e di stasi dell'attività, dovuta non solo alle numerose calamità naturali abbattutesi, ma anche all'odierno squilibrio di domanda e offerta sul mercato e soprattutto alla persistente carenza di adeguate strutture e servizi di sostegno dell'attività agricola;

che in gran parte del Paese, soprattutto al Centro-Sud, l'attività agricola è svolta principalmente da piccole e medie imprese, per lo più a conduzione familiare, che incontrano non poche difficoltà finanziarie e logistiche per la loro attività;

che ulteriori difficoltà per gli operatori del settore sono generate dalla cartolarizzazione dei crediti contributivi, che si è inserita in un quadro caotico ed intricato poiché spesso i crediti in questione sono già saldati totalmente o parzialmente, spesso le cartelle vengono emesse nei confronti di soggetti non legittimati passivamente, spesso le stesse non tengono conto degli sgravi contributivi e degli altri benefici di legge (come quelli collegati a calamità naturali);

che a seguito dalla cartolarizzazione è stato generato un ampio contenzioso giudiziario e grossi problemi per la riscossione dei contributi previdenziali;

considerato:

che l'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istituendo il meccanismo della regolarizzazione contributiva in agricoltura, non solo ha consentito ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai coloni, agli imprenditori agricoli, che erano debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, la possibilità di regolarizzare la loro posizione contributiva ma ha anche portato un beneficio a tutto il comparto agricolo, alle casse dell'erario e per il carico degli uffici giudiziari;

che nella legge finanziaria 2003, tra le forme di condono approvate, non è prevista l'opportunità per gli imprenditori agricoli di poter usufruire di un condono previdenziale, pur non istituendo particolari agevolazioni e benefici a loro favore,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente provvedere, con propri provvedimenti legislativi, alla sospensione immediata della cartolarizzazione dei contributi previdenziali pregressi e alla riapertura dei termini per la regolarizzazione contributiva in agricoltura.

In tal modo si consentirebbe ai soggetti interessati, in primo luogo, a fronte di specifica istanza, di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi fino a tutto il mese di settembre 2002, attraverso il pagamento del carico contributivo futuro con cadenza mensile, (come avviene negli altri settori), previo un sostanziale abbassamento dell'aliquota contributiva; in secondo luogo si consentirebbe, altresì, la sistemazione di tutto il pregresso attraverso la depurazione del monte debito contributivo e delle annualità per le quali si ritiene sia intervenuta la prescrizione quinquennale, con l'applicazione di tutti gli sgravi parziali spettanti per le calamità che si sono susseguite nel tempo e il pagamento del debito capitale residuo a stralcio o in forma agevolata.

(4-03706)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

La notifica delle cartelle esattoriali è stata, come di consueto, preceduta dall'invio dell'estratto conto alle aziende interessate.

In tal modo le stesse aziende hanno potuto procedere a controllare l'esattezza della loro posizione debitoria.

Inoltre, prima di procedere all'emissione delle cartelle esattoriali sono stati trasmessi avvisi bonari con i quali i contribuenti morosi sono stati invitati nuovamente a regolarizzare la loro posizione.

Solo a seguito del mancato riscontro, da parte delle aziende agricole, sia dell'estratto conto che dell'avviso bonario, sono state emesse le cartelle esattoriali per i crediti dovuti.

In merito all'esigenza, espressa nell'interrogazione, di un condono previdenziale, si rappresenta che gli artt. 7, comma 9, e art. 8 del capo II della legge finanziaria 2003 disciplinano il concordato anche per i contributi previdenziali, con la possibilità di effettuare l'integrazione delle dichiarazioni dei periodi di imposta relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni dei redditi sono state presentate entro il 31.10.2002.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che, di recente, a seguito di accertamenti clinici ad un paziente di Napoli sono state diagnosticate forme di neoplasia al polmone e alla trachea e, successivamente, metastasi anche a livello cerebrale;

che, su disposizione sanitaria dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, il suddetto paziente si è sottoposto ad un ciclo di chemioterapia, iniziato in data 26 luglio 2002, previo ricovero presso detto nosocomio avvenuto il giorno precedente;

che il successivo 27 luglio 2002 lo stesso è stato sottoposto a T.A.C. cranica con c.m.c. e sono risultate neoplasie cerebrali diffuse; a seguito di ciò l'oncologo di turno, Dr. Chiurazzi, consigliava allo stesso paziente di recarsi presso il centro Aktis di Marano di Napoli per seguire un ciclo di radioterapia;

che il paziente veniva sollecitato telefonicamente dal personale dello stesso centro a presentarsi tempestivamente per la preparazione al ciclo di radioterapia; recatosi presso il centro *de quo*, nel corso della preparazione, gli venivano segnati due punti, uno al lobo superiore dell'orecchio destro ed un altro alla tempia destra;

che il giorno successivo, a seguito di incontro con la dottoressa Malpede dell'ASL n. 51 del Distretto di Napoli 1, il paziente veniva dalla stessa sconsigliato di ripresentarsi al centro Aktis, in quanto, a dire della stessa, il procedimento disposto dal tecnico del reparto di radiologia del suddetto centro non era da ritenersi corretto, in relazione alla condizione clinica;

che il paziente contattava, pertanto, l'Ospedale Pascale al fine di avere un consulto radioterapico, che veniva espletato in data 30.08.2002;

che il 4 settembre 2002 veniva preparato per essere sottoposto a ciclo di radioterapia, iniziato il 5 settembre e terminato in data 16 settembre;

che, dimesso dal Pascale, nella stessa giornata, in conformità all'appuntamento concordato il 27 agosto 2002 con i sanitari dell'Ospedale Cardarelli, il paziente vi si recava per essere ricoverato ed essere sottoposto nuovamente al ciclo di chemioterapia;

che, nonostante l'avvenuto accordo, allo stesso paziente veniva rifiutato il ricovero, non essendovi, a dire dell'oncologo dr. Chiurazzi, posti disponibili, né veniva presa in considerazione la dichiarata disponibilità del paziente ad essere collocato in barella;

che, a seguito delle rimostranze del paziente, il dr. Chiurazzi sollecitava la propria segretaria a contattare altro paziente perché venisse tempestivamente ricoverato;

che a tutela dei propri diritti il paziente in oggetto richiedeva l'intervento dei Carabinieri i quali, a loro volta, inviavano due agenti della pubblica sicurezza;

che a seguito di detto intervento l'interessato sporgeva querela presso il Commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente;

che dalle circostanze suesposte è agevole rilevare come in danno del paziente siano state poste in essere dal dr. Chiurazzi o anche, eventualmente, da altri in concorso con il medesimo, azioni e comportamenti penalmente rilevanti, in dipendenza dei quali potranno derivare pregiudizi gravissimi per la sua salute,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei gravi fatti esposti in premessa, non si ritenga di accertare eventuali, ulteriori responsabilità;

se non si ritenga di assumere opportune iniziative volte a garantire la tutela del diritto alla salute del paziente cui i fatti si riferiscono e di altri soggetti che versano nelle medesime, drammatiche condizioni.

(4-03048)

(2 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Sulla vicenda di cui all'atto parlamentare in esame, l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (UTG) riferisce sulla scorta delle notizie acquisite dalla Azienda Ospedaliera «Antonio Cardarelli».

Il sig. Ciro Salvitti è stato ricoverato il 25 luglio 2002 presso la Divisione di oncologia e il giorno successivo riceveva il primo ciclo di chemioterapia e quindi veniva dimesso con la prescrizione di praticare la terapia radiante.

Non potendo effettuare tale terapia presso l'Ospedale Cardarelli gli veniva fornita l'indicazione sui Centri convenzionati della Provincia di Napoli, ove avrebbe potuto ricevere la prestazione.

Nel caso specifico, in ragione della vicinanza, e quindi della più agevole raggiungibilità della struttura da parte del paziente, veniva consigliato

il Centro A.K.T.I.S. di Marano. La relazione di accompagnamento rilasciata comunque non era indirizzata specificamente al Centro A.K.T.I.S.

Nel corso del secondo ricovero presso l'Unità Operativa Struttura Complessa (UOSC) di oncologia, il signor Salvitti riferiva di non essersi, per sua volontà, sottoposto al trattamento radiante, ma di aver proseguito senza interruzione la terapia cortisonica.

Il motivo di questo comportamento difforme dall'indicazione terapeutica veniva dichiarato dallo stesso Salvitti nelle denunce a vari organi, compreso l'U.R.P. dell'Azienda Ospedaliera «Cardarelli».

All'origine della sua incertezza, vi sarebbe stata una valutazione negativa – secondo quanto dallo stesso paziente riferito – espressa da un sanitario dell'ASL NA, distretto 51, sulla qualità del trattamento erogato dal predetto Centro A.K.T.I.S.

Dal 04/09/02 al 16/09/02 la terapia radiante veniva fornita presso l'Ospedale «Pascale». Ma nella stessa giornata del 16/09 il Salvitti si presentava di nuovo presso l'UOSC di Oncologia per proseguire il ciclo di chemioterapia, privo però dell'indispensabile preavviso del Centro di Prenotazione, che regola l'accesso alle prestazioni in base alla disponibilità dei posti presso il reparto.

Verificata l'impossibilità del ricovero, il Responsabile medico di sala dottor Chiurazzi, avvertiva il signor Salvitti che non poteva ricevere la prestazione in quella stessa giornata. Gli veniva spiegato che nella lista d'attesa, infatti, era preceduto da altro paziente, ricoverato in barella, e prenotatosi fin dal 10.9.2002.

Lo si invitava quindi ad attendere qualche giorno per la terapia, per la fruizione della quale sarebbe stato avvisato per telefono.

Questa contrarietà suscitava l'ira del Signor Salvitti e la Forza pubblica, da lui stesso chiamata nel frattempo, non trovando nulla da eccepire nelle motivazioni addotte dal personale ospedaliero, invitava il paziente a desistere dalle minacce rivolte alla struttura e al Dr. Chiurazzi, Responsabile medico di Sala.

In data 20/09/02, il sig. Salvitti veniva contattato telefonicamente per il ricovero, ma la moglie ne riferiva il rifiuto.

La nota dell'U.T.G. di Napoli conclude facendo presente: «Quanto segnalato dal sig. Salvitti, per quanto possa determinare rammarico per un disagio reale, non è da imputarsi ai sanitari della UOSC di Oncologia e nella fattispecie, al dr. Chiurazzi, ma è solo dovuto ad un eccedente numero di richieste di ricoveri di pazienti oncologici, sia già in trattamento che provenienti dal Pronto Soccorso.» Alla luce dei fatti avvenuti, pertanto, non sono state individuate responsabilità concernenti la mancata assistenza.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(15 ottobre 2003)

GUERZONI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* – Posto che:

l'area territoriale modenese risulta essere in Italia un epicentro dell'importazione clandestina e dello spaccio illegale della droga come hanno posto in evidenza ripetute inchieste giornalistiche e numerose indagini della Polizia giudiziaria e della Magistratura;

questo stato di cose è da porre in relazione tra l'altro, oltre che con la ricchezza dell'economia della zona, con i suoi diffusi collegamenti internazionali (ferrovie, autostrade) e, non di meno, con attività produttive che alimentano quotidianamente un flusso cospicuo di scambi e affari con l'estero di merci e persone;

come è stato ripetutamente evidenziato negli anni, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena, in particolare attraverso l'Unità Cinofila di cui è dotato, ha svolto, anche fuori dal territorio modenese, una valida azione di contrasto dell'importazione clandestina e della commercializzazione illegale della droga, con risultati positivi molto apprezzati,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità la notizia secondo la quale starebbe per essere soppressa l'Unità Cinofila presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena;

se, qualora detta notizia fosse confermata, il Governo ed il Comando Generale della Guardia di Finanza non ritengano necessario, per le ragioni citate, soprassedere onde evitare un grave indebolimento dell'attività di contrasto dello Stato contro l'importazione clandestina della droga e la sua diffusione illegale poiché una tale decisione, oltre che allarmare i cittadini modenesi che temono per la loro giusta esigenza di sicurezza, risulterebbe del tutto in contrasto con l'impegno del governo in questa direzione, quotidianamente ribadito dal Ministro dell'interno e dal Presidente del Consiglio dei ministri.

(4-04508)

(8 maggio 2003)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante ha chiesto di sapere se l'unità cinofila presso il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Modena che ha svolto, anche fuori dal territorio modenese, una valida azione di contrasto dell'importazione clandestina e della commercializzazione illegale della droga, con risultati positivi e apprezzati, starebbe per essere soppressa.

Al riguardo il competente Comando Generale della Guardia di finanza ha preliminarmente rappresentato che l'intero comparto «cinofili» del Corpo costituisce un indispensabile strumento di ausilio e che non sono allo stato programmati interventi atti a modificarne la composizione,

neanche per quanto riguarda l'unità cinofila presso il locale Comando Provinciale della Guardia di finanza di Modena.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

VEGAS

(14 ottobre 2003)

MACONI, PILONI, PIZZINATO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) ha previsto la possibilità di conteggiare come periodo utile ai fini pensionistici i cinque mesi di maternità avvenuta in assenza di rapporto di lavoro;

per dare attuazione a tale provvedimento è necessario che gli istituti previdenziali emanino le relative circolari applicative;

l'INPS ha già provveduto ad emanare la circolare applicativa, mentre l'INPDAP non ha ancora provveduto per quanto di propria competenza;

questa situazione crea una disparità di trattamento fra diverse categorie di lavoratori;

in particolare la mancata emanazione della circolare da parte dell'INPDAP mette in discussione la possibilità per molte lavoratrici di poter usufruire dei benefici previsti dalla legge,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere affinché anche alle lavoratrici assicurate presso l'INPDAP siano garantiti i benefici previsti dalla legge.

(4-04118)

(13 marzo 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente che l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, alla luce degli esiti di un'apposita riunione svoltasi presso la Direzione Generale per le Politiche previdenziali di questo Ministero, alla quale hanno partecipato anche il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento per la funzione pubblica, ha emanato, in data 28 febbraio 2003, l'informativa n. 8, applicativa dell'art. 25 del decreto legislativo del 26.3.2001, n. 151, in materia di accredito figurativo e di riscatto di periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Successivamente, in data 11 marzo 2003, la Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici dell'Istituto ha regolamentato, a fini operativi, le di-

sposizioni contenute nell'art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 151/01, attraverso l'emanazione dell'informativa n. 15.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

MASSUCCO. – *Ai Ministri per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'INAIL appartiene alla categoria degli enti pubblici non economici;

in data 16/2/1999 è divenuto esecutivo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici;

in data 31/7/1999 è divenuto esecutivo il Contratto Collettivo Integrativo di quello nazionale, concernente il personale dell'INAIL;

in data 30/3/2001 l'INAIL ha emanato il bando nazionale di selezione per il passaggio dalla posizione ordinamentale C1 alla posizione ordinamentale C3 (profilo professionale delle attività amministrative) secondo le modalità previste nel suddetto Contratto Collettivo Integrativo (artt. 4, 7, 20);

in data 8/1/02 la Direzione Centrale Risorse Umane dell'Istituto ha approvato la graduatoria inerente la procedura di selezione per il passaggio dalla posizione ordinamentale C1 alla posizione ordinamentale C3 (profilo delle attività amministrative), relativa al personale di cui all'art. 4, comma 5, dello stesso Contratto Collettivo Integrativo;

il bando di selezione ha costituito oggetto di giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria per le ragioni che si diranno;

l'art. 13, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale classifica il personale degli enti pubblici non economici in tre aree professionali e precisamente:

Area A (che accorpa le precedenti qualifiche funzionali sino alla IV);

Area B (che accorpa le precedenti qualifiche funzionali V e VI);

Area C (che accorpa le precedenti qualifiche funzionali VII, VIII, IX);

l'art. 13, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale distingue i livelli retributivi nell'ambito di ciascuna delle tre aree suddette; con riferimento all'Area C (che interessa in questa sede), individua le seguenti posizioni:

C1, corrispondente al I livello retributivo (ex qualifica VII);

C3, corrispondente al III livello retributivo (ex qualifica VIII);

C4, corrispondente al IV livello retributivo (ex qualifica IX);

l'art. 15, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale riconosce al personale la possibilità di effettuare «passaggi interni» sia tra le aree sia

all'interno delle singole aree; i commi successivi disciplinano le procedure selettive per l'attuazione di detti «passaggi»;

l'Allegato A al suddetto Contratto Collettivo Nazionale elenca i requisiti necessari per raggiungere la posizione C3, provenendo dalle posizioni C1 e C2 (quest'ultima costituisce lo sviluppo economico della posizione C1, con la quale ha in comune il tipo di funzioni): «possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area (ossia il diploma di laurea), ovvero titolo di studio di scuola media superiore ed esperienza professionale di 4 anni nelle posizioni C1 o C2»;

l'art. 4, comma 5, del Contratto Collettivo Integrativo, relativo al personale dell'INAIL, prevede, in particolare, che «per i dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto che non possiedono i requisiti curriculari alternativi al titolo di studio richiesto per il passaggio di area o all'interno di un'area, saranno realizzati percorsi selettivi di qualificazione professionale, correlati alle trasformazioni organizzative dell'Ente e alle conoscenze proprie della posizione da ricoprire»;

l'art. 7 del medesimo Contratto Collettivo Integrativo disciplina i criteri di selezione e di valutazione dei requisiti richiesti per il passaggio alla posizione C3: l'anzianità per i dipendenti provenienti dalle posizioni C1 e C2, il titolo di studio, le conoscenze acquisite durante le attività formative realizzate, il «*curriculum*» professionale;

l'art. 20, ultimo comma, dello stesso Contratto Collettivo Integrativo prevede che «l'esperienza maturata per effetto dei processi di innovazione organizzativa da tempo in atto nell'Ente, nonché mediante le iniziative di formazione e sviluppo delle competenze, (...) costituisce parametro sostitutivo» del titolo di studio e delle conoscenze acquisite durante le attività formative;

il bando di selezione citato si rivolge ai «dipendenti dell'Istituto che al 30/7/1999 erano in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in possesso di 4 anni di esperienza professionale nella posizione ordinamentale C1, profilo amministrativo, ovvero nella corrispondente qualifica funzionale del precedente ordinamento che, non possedendo i requisiti curriculari alternativi al titolo di studio richiesto per il passaggio alla posizione ordinamentale C3, abbiano conseguito l'idoneità nella prova finale del percorso formativo di qualificazione professionale di cui all'art. 4, comma 5, del vigente Contratto Collettivo Integrativo»;

dalla graduatoria approvata dalla Direzione Centrale dell'Istituto emerge come il punteggio finale dei vincitori sia calcolato non tenendo conto del titolo di studio, del quale si presume che essi siano privi;

con il provvedimento pronunciato in data 23/7/01, il Tribunale di Perugia-Sezione Lavoro ha ammesso alla selezione indetta con il bando suddetto alcuni candidati, in un primo tempo esclusi, censurando il bando medesimo laddove esso «prescinde dal titolo di studio posseduto e richiede in ogni caso la permanenza di quattro anni nella posizione ordinamentale C1 o C2 senza distinguere tra diploma di laurea e di scuola media superiore»; tale censura si fonda, in particolare, sul dettato dell'Allegato A

al Contratto Collettivo Nazionale, dal quale il bando «arbitrariamente» si discosta;

con il provvedimento emanato nel procedimento iscritto al n. 77/01 del Ruolo Generale Civile, il Tribunale di Reggio Calabria ammette alla selezione indetta con il bando suddetto una candidata, censurando il bando medesimo «per contrarietà al contratto collettivo, avendo lo stesso escluso la partecipazione del personale in possesso del titolo di studio e per essere il titolo di studio – dalla candidata – posseduto (diploma di laurea) requisito alternativo e non cumulativo all'anzianità nel profilo di provenienza (...)»;

l'Istituto, nella vicenda in esame, ha improntato la propria azione non al perseguimento delle finalità pubbliche, cui tendono i principi costituzionali enunciati agli artt. 51, 97, 98 della Costituzione, ma ha ingiustamente discriminato le posizioni degli aventi diritto, in possesso del diploma di laurea, allontanandosi dalle regole contenute nella normativa vigente (in particolare nel Contratto Collettivo Nazionale), a scapito del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione;

l'Istituto – con la piena corresponsabilità delle Organizzazioni sindacali all'interno dell'INAIL (CGIL, CISL, UIL e Sindacato autonomo) – ha avviato una politica del personale che – in totale spregio dell'art. 97 della Costituzione e quindi arrecando pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione INAIL – ha determinato l'avanzamento automatico e di massa, anche in posizioni ordinamentali alle quali sono correlate grandi responsabilità e connesse indennità economiche (es. C3 e C4), di dipendenti provvisti di solo diploma di scuola media superiore, in alcuni casi neanche quinquennale (laddove per l'accesso dall'esterno alla posizione C3 è previsto il diploma di laurea), per di più senza la previsione di alcuna prova selettiva atta ad accertarne il merito (contravvenendo espressamente in ciò il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 di comparto) ma unicamente tenendo conto dell'anzianità di servizio;

i principali beneficiari dei passaggi massivi ad elevate posizioni di responsabilità sono stati *in primis* i rappresentanti sindacali – privi del diploma di laurea – firmatari degli stessi accordi da cui sono scaturiti tali avanzamenti;

in particolare le selezioni bandite nell'aprile 2001, disattendendo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, hanno innescato un centinaio di ricorsi da parte di dipendenti laureati palesemente discriminati;

l'INAIL e le sopracitate organizzazioni sindacali, anche in un recente incontro avvenuto in data 7/5/2002, hanno dimostrato pervercacemente di non voler addivenire ad una soluzione equa e di buon senso, quale poteva essere una legittima apertura delle selezioni bandite nell'aprile 2001 ai dipendenti aventi diritto a partecipare, in quanto in possesso del titolo di studio richiesto, unitamente ad una previsione dei posti messi a concorso coerente con il reale ed effettivo fabbisogno di personale per le posizioni ordinamentali C1 e C3,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative i Ministri interrogati intendano adottare e se non ritengano altresì di intervenire al fine di accertare quelle che appaiono delle evidenti gravi responsabilità dei massimi vertici dell'INAIL rispetto a quanto premesso e rimuovere le conseguenze illegittime ed antieconomiche scaturite da una gestione dell'ente non conforme ai principi costituzionali sopra richiamati e alle regole comportamentali della buona amministrazione.

(4-02350)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'INAIL ha fatto presente quanto segue.

L'art. 40 della legge n.165/01 prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa sulle materie e nei limiti dei contratti collettivi nazionali.

Nel caso di specie, l'art. 15 del C.C.N.L. per il comparto Enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001 rimette alle Amministrazioni e, specificamente, alla contrattazione collettiva integrativa aziendale, il compito di stabilire appositi criteri per la definizione delle procedure di selezione interne.

Nell'ambito dell'autonomia prevista dalle predette disposizioni l'Istituto – con l'art. 4, comma 5, del C.C.I.E. 1998-2001 – ha stabilito, per i dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del contratto stesso (30 luglio 1999), non muniti dei titoli culturali previsti per il passaggio di Area o all'interno di Area, la realizzazione di specifici percorsi selettivi di qualificazione professionale, al fine di consentire a detti dipendenti di acquisire, mediante severa selezione, una posizione ordinamentale superiore a quella rivestita.

Le selezioni indette nell'anno 2001 per il personale, di cui al citato art. 4, comma 5, del C.C.I.E., conseguentemente rientrano in uno specifico quadro normativo-contrattuale, del quale alcuni giudici del lavoro, aditi da dipendenti non destinatari delle selezioni medesime, hanno rilevato la fondatezza.

Nonostante ciò l'Istituto ha ritenuto, con determinazione n. 2 del 7 agosto 2002, di sospendere la procedura selettiva per il passaggio alla posizione ordinamentale C1, nonché di procrastinare l'efficacia della determinazione n. 21 del 10.6.2002 del Direttore Generale, con cui si approvava la graduatoria relativa alla selezione per il passaggio alla posizione ordinamentale C3 ed i relativi effetti.

La determinazione è stata assunta sia a seguito del cospicuo contenzioso promosso dal personale non destinatario delle selezioni, sia a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 16 maggio 2002, n. 194).

Successivamente l'INAIL, a seguito delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 265 del 22.11.2002, ha ritenuto opportuno riconsiderare l'intera questione.

Con determinazione del Direttore Generale f.f. n. 2 del 13 gennaio 2003 è stata disposta la revoca della sospensione degli effetti della determinazione di approvazione della graduatoria relativa alla selezione per il passaggio alla posizione ordinamentale C3 e la conferma nelle funzioni – in via provvisoria, a titolo individuale ed in attesa di una specifica disciplina contrattuale – ai concorrenti cosiddetti «non curriculati» e a coloro che hanno ottenuto un provvedimento di merito e che si trovano o possono essere utilmente collocati nella relativa graduatoria, rispetto ai posti disponibili nell'ambito della Direzione regionale o generale per la quale hanno concorso.

Con determinazione del Direttore generale f.f. n. 3 del 13 gennaio 2003, infine, è stato confermato lo stato di sospensione della procedura selettiva per la posizione ordinamentale C1, per l'eventualità che un'apposita normativa legislativa o pattizia di comparto vada a disciplinare la specifica materia, poiché la medesima procedura non era stata definita alla data di pubblicazione della succitata sentenza della Corte costituzionale.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

MUGNAI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», all'articolo 4, comma 2, prevedeva l'approvazione di un «decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», con cui dovevano essere stabiliti, «con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali»;

che il comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 42 del 1999 prevedeva inoltre «la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale»;

che il citato decreto ministeriale, il cui *iter* era stato avviato già nel settembre 1999 anche attraverso un confronto con le parti sociali interessate, dovrebbe regolamentare, secondo il disposto legislativo, i criteri e le

modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari gli ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, riconoscendo valore anche all'esperienza professionale acquisita negli anni;

che le associazioni che rappresentano gli operatori che svolgono l'attività di podologo da prima dell'emanazione del decreto ministeriale n. 666 del 14 settembre 1994, provvedimento con il quale è stato regolamentato per la prima volta nel nostro ordinamento l'esercizio di tale professione, hanno più volte espresso la loro preoccupazione in merito alla mancata emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 42 del 1999, acuitasi con il trascorrere del tempo anche a fronte di un progressivo innalzamento del livello di qualificazione previsto per l'esercizio di tale professione;

che la podologia solo recentemente, come talune altre attività da poco disciplinate come professioni sanitarie, ha avuto riconoscimento sul piano normativo senza che in precedenza ne fossero disciplinati i percorsi formativi. Per tale ragione molti operatori podologi si troverebbero in estrema difficoltà ove dovesse essere preclusa loro la possibilità di riqualificazione. Il rischio effettivo potrebbe essere la chiusura di centinaia di attività e la perdita di migliaia di posti di lavoro. La grande maggioranza dei podologi oggi in attività opera, infatti, senza aver potuto acquisire titoli formativi a causa dell'assenza, fino all'emanazione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito con modifiche dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, di una regolamentazione definitiva degli stessi *iter*. Lo stesso decreto ministeriale n. 30 del 1988, che disciplinava esclusivamente le condizioni di accesso degli operatori al Servizio Sanitario Nazionale, era stato annullato con sentenza del T.A.R. del Lazio in data 2 dicembre 1992;

che occorre, inoltre, tener presente che gran parte degli operatori del settore, pure in assenza dei titoli formativi ora riconosciuti, garantisce all'utenza privata un servizio che risulta essenziale soprattutto per la popolazione anziana;

che il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 42 del 1999, è una normativa regolamentare di dettaglio, avendo la stessa legge indicato, al comma 1 del citato articolo 4, i criteri per ottenere il riconoscimento dell'equipollenza automatica dei titoli ottenuti sulla base della disciplina previgente e, al comma 2, i criteri per ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dei percorsi formativo/lavorativi intrapresi prima del 1996;

che, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e secondo il disposto dell'articolo 117, la tutela della salute e le professioni sono materie di legislazione concorrente, e c'è chi ritiene, per analogia, in base agli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato in relazione ad una problematica simile (in ordine all'esame di uno schema di decreto relativo alla ridefinizione del profilo professionale degli odontotecnici), che il provvedimento attuativo dell'articolo 4, comma 2, della ci-

tata legge n. 42 del 1999 possa legittimamente essere considerato rientrante nella competenza delle regioni,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni per le quali a tutt'oggi il Ministro in indirizzo, in ottemperanza al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 42 del 1999, non abbia emanato, d'intesa con il Ministro dell'università, il decreto *de quo*;

se il Ministro in indirizzo ritenga ancora di dover provvedere in tal senso e in quali tempi, oppure se, al contrario, ritenga che il provvedimento in questione, da oltre quattro anni atteso dalla categoria interessata, sia divenuto, a seguito delle modifiche apportate al titolo V della Carta costituzionale e in particolare all'articolo 117, un provvedimento rientrante nelle competenze legislative delle singole regioni.

(4-04598)

(27 maggio 2003)

RISPOSTA. – La competente Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero della salute, in data 30 maggio 2003, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segreteria della Conferenza Stato – Regioni, lo schema di Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rielaborato in conformità degli indirizzi emersi in sede istruttoria, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, predisposto in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Per quanto attiene alla professione sanitaria di podologo si comunica che tale figura sanitaria vede le sue origini nei primi anni Ottanta allorquando, a seguito della attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le singole regioni legiferarono in materia di corsi di formazione di personale sanitario con atti deliberativi che hanno ingenerato confusione sia per la molteplicità dei titoli rilasciati, sia per il percorso formativo seguito a monte del rilascio dei predetti titoli. Non a caso il Ministro della sanità *pro tempore*, con lettera circolare del 15 gennaio 1986, indirizzata agli Assessorati regionali alla sanità, rilevò, a proposito della figura del podologo, che «associazioni e singoli privati organizzano corsi di formazione di breve durata, al termine dei quali vengono rilasciati attestati o diplomi privi di qualunque valore legale». Inoltre invitava le regioni a vigilare «su tali iniziative dirette il più delle volte a carpire la buona fede di persone desiderose di acquisire, in vista del riconoscimento delle figure professionali, titoli che diano diritto a rientrare in future norme transitorie». Nella stessa nota, il Ministro dichiarava il titolo di pedicure – podologo come «improprio ed abusivo», in quanto «tale terminologia verrebbe a qualificare l'attività di pedicure, che è puramente estetica, in senso medico-curativo-sanitario, creando incertezza e disorientamento nel pub-

blico», riservando il di podologo ad una nuova figura professionale qualificata in senso sanitario.

Successivamente, con una nuova lettera circolare indirizzata agli Assessorati regionali alla sanità del 2 febbraio 1988, il Ministro della sanità *pro tempore* invitava i suddetti assessorati regionali alla vigilanza sui corsi di formazione per estetiste e per pedicure, nell'espletamento dei quali venivano impartite, erroneamente, lezioni di carattere sanitario con il rischio di ingenerare nell'utenza una confusione di competenze, non tollerando, comunque, che in tali corsi venissero effettuati insegnamenti di «tecniche cruento e l'impiego di apparecchi elettromedicali il cui uso è riservato ad operatori sanitari». Con una terza nota circolare del 6 luglio 1989, lo stesso Ministro della sanità, richiamando espressamente le precedenti, chiariva che «la professione di podologo non ha corrispondenza con l'attività di pedicure», distinguendo nettamente gli ambiti professionali di carattere sanitario del podologo, da quelli del pedicure che «svolge una attività regolata dalla normativa sull'artigianato». Inoltre veniva segnalata «l'opportunità di autorizzare» dei corsi per podologi nel rispetto dell'allora vigente decreto ministeriale del 26 gennaio 1988, n. 30. Infatti la prima regolamentazione organica della figura del podologo è avvenuta con l'emanazione del decreto ministeriale Sanità 26 gennaio 1988, n. 30, che disciplinava sia le attribuzioni proprie del campo di attività del podologo in ambito sanitario, sia la durata e i requisiti d'accesso ai corsi di formazione. Ciò in quanto spetta allo Stato «la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi, la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie» (art. 6, lett. q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833), anche se le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato in ordine alla formazione professionale delle arti ausiliarie sanitarie sono state trasferite alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Dette considerazioni in diritto vengono richiamate da due sentenze della Corte costituzionale in materia di istruzione professionale, la n. 372 del 1989 e la n. 346 del 1991, che pur limitando l'azione dello Stato riservano allo stesso atti tesi «a garantire *standard* minimi quantitativi e qualitativi relativi ai corsi, nonché a verifiche relative alla fase della valutazione finale del risultato della frequenza dei corsi, ove questa comporti il rilascio di titoli abilitanti su scala nazionale» e «a stabilire a livello nazionale *standard* minimi di insegnamento teorico e addestramento pratico».

Con il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, n. 30, all'articolo 1, punto 2), sono stati identificati la figura ed il relativo profilo professionale del podologo come figura sanitaria prevedendo come requisito specifico di ammissione ai concorsi per il personale delle unità sanitarie locali, e di conseguenza come titolo abilitante all'esercizio professionale, il diploma di podologo conseguito dopo un corso triennale autorizzato dalle regioni «al quale si accede con l'ammissione al terzo anno di scuola media supe-

riore», precisandone in modo dettagliato le funzioni tutte di carattere prettamente sanitario.

Tuttavia, va osservato che il citato decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 30, fu annullato dal T.A.R. del Lazio con sentenza n. 316 del 4 marzo 1992, e cioè oltre quattro anni dopo l'emanazione per il solo vizio di consultazione intervenuto nel corso della elaborazione del provvedimento per l'omessa audizione del parere del sindacato nazionale C.G.I.L..

Dunque, il predetto annullamento ha dato luogo ad un temporaneo vuoto normativo, che ha demandato, di fatto, alle singole regioni la prerogativa di stabilire la durata dei corsi e i relativi requisiti formativi per un operatore sanitario come il podologo. Comunque la formazione del podologo è stata, nella maggior parte dei casi, di durata triennale, ed è stata attuata da Istituti autorizzati di volta in volta dalle regioni, con singoli provvedimenti deliberativi. La sola regione Lazio legiferò in materia emanando la legge regionale n. 10 del 16 febbraio 1990, che disciplinava l'attività e la formazione del podologo, che era dimensionata in un corso triennale di durata di 3.000 ore complessive. Dunque, anche prima dell'emanazione del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666, che ha individuato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, il profilo professionale del podologo e la conseguente formazione universitaria (Diploma universitario triennale), la connotazione strettamente sanitaria del podologo non poteva essere messa in discussione, né la stessa poteva essere confusa con l'attività artigianale del pedicure.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(15 ottobre 2003)

PEDRIZZI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la legge 5 marzo 1990, n. 45, recante «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti», all'articolo 1, comma 1, stabilisce che al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo;

che lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione

presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista;

che sempre l'articolo citato, al comma 3, stabilisce che al libero professionista è data facoltà di ricongiungere periodi di contribuzione relativi a diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. In questo caso, ove il professionista abbia compiuto l'età pensionabile, ai sensi del successivo comma 4, la ricongiunzione può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata;

che in base a quanto sopra evidenziato si evince che la normativa estende al massimo la possibilità, per il professionista, di avvalersi della facoltà di ricongiunzione, non ponendo limiti di sorta al trasferimento dei contributi da una gestione all'altra;

che giova, tuttavia, evidenziare che l'articolo 2 della legge citata, che regola le modalità di ricongiunzione ed il sistema di calcolo dell'onere posto a carico del richiedente (differenza fra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1), non lascia immaginare quale onere effettivo debba pagare il professionista che si avvalga della facoltà di ricongiunzione;

che, infatti, tale onere viene in concreto determinato solo quando, a seguito dell'esercizio della facoltà di ricongiunzione, la Cassa presso la quale vengono ricongiunti i periodi di contribuzione relativi ad altra Cassa comunica i calcoli al richiedente;

che, a titolo di esempio, per riscattare quindici anni di contributi versati all'INPS un professionista dovrebbe versare alla Cassa di destinazione circa 490 milioni di riserva matematica. L'INPS trasferisce invece, per il periodo in parola, circa 40 milioni; a carico dell'interessato graverebbe la somma di lire 450 milioni circa (quale differenza) e, ai fini pensionistici, tale somma frutterebbe presso la Cassa di destinazione 30 milioni;

che, in concreto, i quindici anni di contributi versati all'INPS darebbero all'interessato una pensione di circa 19 milioni annui che corrisponderebbe ad un valore capitalizzato di circa 300 milioni per cui risulta irrisoria la somma trasferita di lire 40 milioni ai sensi di quanto stabilito dalla legge,

l'interrogante chiede di sapere se, tenuto conto dell'esosità dell'onere posto a carico del richiedente, non si ritenga di assumere iniziative volte ad una soluzione tecnica adeguata affinché il versamento dei contributi all'una o all'altra cassa sia posto su un piano di assoluta parità e continuità, evitando oneri aggiuntivi così gravosi come quelli risultanti dal calcolo effettuato in sede di ricongiunzione.

(4-04010)

(4 marzo 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

Il criterio di calcolo degli oneri in argomento è dettato dall'art. 13 della legge n. 1338/1962, al quale la legge n. 45/1990 rinvia e la cui applicazione si estende, oltre che alle regolarizzazioni mediante costituzione di rendita vitalizia, a tutti i casi di ricongiunzioni e di riscatti presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria e presso i Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi.

L'onere della ricongiunzione varia a seconda che l'assicurato richiedente, al momento della presentazione della domanda, sia o meno prossimo al pensionamento.

Poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 61/99, aveva censurato la mancanza, nel nostro ordinamento, di uno strumento che, in alternativa alla ricongiunzione, potesse consentire di far valere ai fini pensionistici, senza oneri per l'interessato, tutte le posizioni contributive possedute, con l'art. 71 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) è stata introdotta, in favore dei lavoratori che non hanno perfezionato in nessuna gestione pensionistica il requisito per il diritto a pensione di vecchiaia, la cosiddetta «totalizzazione» dei periodi assicurativi.

In attuazione del predetto art. 71, il decreto n. 57 del 7.2.2003 ha successivamente subordinato l'accesso alla totalizzazione alla condizione di maturare, con la totalizzazione medesima, il diritto alla pensione in tutte le gestioni interessate.

Si fa presente, inoltre, che tra i principi contenuti nel disegno di legge n. 2058 di iniziativa governativa, attualmente all'esame del Senato, è prevista la revisione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia complessivamente maturato 40 anni di anzianità contributiva.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

PIATTI, BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, per la lavoratrice madre, (o, in alternativa al padre) di minori con *handicap* in situazione di gravità accertata, la possibilità di fruire (in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa di cui alla legge n. 1204/1971) di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;

lo stesso articolo prevede, per le stesse lavoratrici, purché il minore con *handicap* non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate, la possibilità di fruire successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, di tre giorni di permesso mensili consecutivi. Tali

permessi, secondo l'interpretazione dell'INPS, non sono frazionabili ad ore;

ai permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge n. 903/1977 che pongono a carico dell'Istituto assicuratore i relativi trattamenti;

è inoltre previsto l'accredito figurativo della contribuzione;

i datori di lavoro assicurati per le prestazioni di malattia e maternità pongono a conguaglio dei contributi da versare, gli importi anticipati alla lavoratrice a titolo di permessi;

il costo a carico dell'operazione, sostenuto dall'INPS nel caso di lavoratrice del settore privato, è identico sia che (dopo il compimento del 3° anno) usufruisca di permessi giornalieri, sia che usufruisca di permessi orari per effetto del loro frazionamento, attualmente negato,

si chiede di sapere se non si voglia fornire direttive all'INPS affinché i permessi succitati siano utilizzabili in modo frazionato.

(4-03707)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla razionalità dei permessi giornalieri previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92, si fa presente che nella circolare di questo Ministero del 30 aprile 1996 viene specificato che «... per quanto attiene alla possibilità di usufruire di tre giorni di permesso mensile sotto forma di riposi giornalieri orari, a parziale rettifica della circolare n. 28/93, si precisa che tali permessi possono essere goduti in forma frazionata attraverso l'utilizzo di sei mezza giornate lavorative...».

Tale interpretazione è stata recepita anche dall'INPS che, con circolare n. 211/96, ha fornito le opportune indicazioni.

Infatti l'Istituto, nella predetta circolare, ha precisato che i 3 giorni al mese di permesso per ogni persona con disabilità potranno essere fruiti anche frazionati in mezza giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.

Pertanto, un lavoratore con orario giornaliero di lavoro pari a 7 ore, comunque distribuite nella giornata, può fruire nel mese, in alternativa ai 3 giorni di permesso mensile, fino a sei permessi di 3 ore e mezza ciascuno.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

RONCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Atteso:

che da mesi è in corso una verifica sulle firme delle sottoscrizioni delle liste per le elezioni regionali dell'Umbria svoltesi nell'anno 2000;

che è in corso di approvazione alla Camera dei deputati un disegno di legge riguardante modalità di presentazione delle candidature e delle liste nelle competizioni comunali, provinciali, regionali, e politiche, che contiene anche norme di sanatoria di eventuali irregolarità pregresse;

che analoghi disegni di legge sono stati anche a Senato della Repubblica;

che da giorni la Procura di Perugia ha deciso di procedere notificando ad oltre 30.000 cittadini umbri un «biglietto di invito a presentarsi come persone informate dei fatti», cioè a tutti i sottoscrittori delle liste elettorali per le elezioni regionali del 2000;

che questa sorprendente «procedura» determina costi enormi per i cittadini che debbono perdere ore e a volte giorni di permesso per recarsi presso le forze dell'ordine incaricate dalla Procura;

che tale modo di agire, determina costi enormi anche per lo Stato, che vede distrarre uomini e forze dell'Ordine da attività di controllo e repressione della criminalità certamente più utili alla giustizia e ai cittadini;

che la procedura adottata crea malcontento enorme verso i partiti e che sta determinando una enorme sfiducia verso i loro rappresentanti e le istituzioni;

che rischia di divenire un precedente gravissimo nei metodi di indagine per cui con la dizione «persona informata dei fatti» si potrebbero convocare per qualsiasi problema migliaia e migliaia di persone,

si chiede di conoscere quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo sui fatti sopra esposti;

se non reputi grave la procedura adottata;

se si configurino gli estremi per poter richiedere all'Autorità giudiziaria il risarcimento dei danni economici e morali da parte di persone il cui unico «torto» sarebbe stato quello di permettere ad altri cittadini di presentarsi in libere elezioni e subire il vaglio elettorale.

(4-02439)

(18 giugno 2002)

RISPOSTA. – La verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni delle liste e delle candidature per le elezioni regionali dell'Umbria del 2000 è stata svolta nell'ambito del procedimento penale n. 3242/00, mod. 44, successivamente iscritto al n. 4645/02, mod. 21 (P.M. dott. Cicoria), originato dalla denuncia di Emma Bonino e Marco Pannella, la cui istanza di sequestro dell'intera documentazione, comprese le sottoscrizioni autenticate, è stata rigettata dal GIP.

Nel corso dell'attività investigativa sono stati disposti controlli a campione, con criteri obiettivi e predeterminati, tenendo conto di situazioni indizianti come quelle rappresentate nella denuncia.

Successivamente, a seguito di ulteriori denunce, la verifica è stata estesa a tutte le certificazioni di autenticità delle sottoscrizioni, non potendosi agire diversamente al fine di evitare che fosse rimesso al caso l'eventuale esercizio dell'azione penale.

Infatti, in un sistema processuale penale improntato al principio di obbligatorietà dell'azione penale, l'Autorità giudiziaria non può farsi carico della valutazione dell'opportunità delle proprie doverose iniziative, e dunque dei «costi» e del «malcontento» che possono derivarne.

Peraltro, non vennero nella fattispecie trascurati taluni profili relativi alla opportunità delle indagini, ma non già sotto l'auspicato (ed inammissibile) aspetto del se, bensì sotto quello del come addivenirvi, posto che la polizia giudiziaria incaricata di compiere i detti controlli venne resa edotta che «gli accertamenti non erano particolarmente urgenti» e che, comunque, «potevano essere dilazionati nel tempo e iniziati dalla seconda metà di giugno per motivi di opportunità (per concomitanti elezioni amministrative parziali)».

In data 22 agosto 2002 il P.M. disponeva la sospensione dei controlli, tenuto conto dell'esito di quelli già svolti, dai quali emergeva una bassa percentuale di violazioni, nonché delle iniziative legislative in corso tendenti a modificare la disciplina vigente in materia sanando le precedenti irregolarità.

In effetti, è all'esame del Parlamento la proposta di legge Atto Camera n. 2451, recante «Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature»; la stessa, recentemente approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, andrà prossimamente in discussione al Senato della Repubblica.

Le circostanze finora illustrate inducono ad escludere che il magistrato incaricato delle indagini in argomento abbia agito in modo imprudente o non sufficientemente ponderato.

Pertanto, non si ravvisano le condizioni e i presupposti per far luogo ad iniziative di competenza di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

SALERNO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il decreto ministeriale n. 109/1997 del Ministero della giustizia disciplina a norma l'attività degli istituti di vendite giudiziarie;

che la norma stessa prevede la possibilità, ove ne venga ravvisata la necessità, di autorizzare uno o più istituti nelle sedi in cui questa venga rilevata e/o segnalata;

che nell'ambito della Corte d'Appello del Tribunale di Torino da sempre opera come unico istituto di vendita giudiziaria la IFIR Piemonte s.r.l.;

che a fronte di ciò la stessa Corte d'Appello di Torino di fatto segnalava la necessità sostanziale e formale di istituire un secondo istituto di vendite giudiziarie nell'ambito della Corte d'Appello di Torino bandendo un concorso nel luglio 1999;

che la FIVER srl presentava formale domanda di autorizzazione partecipando, quindi, al concorso sopra citato giungendo primo nella graduatoria finale del concorso;

rilevato:

che con nota n. 244/0 2001 la Corte d'Appello trasmetteva al Ministero della giustizia (Dir. Generale Affari Civili) il parere favorevole affinché la FIVER srl venisse autorizzata ad esercitare l'attività di istituto di vendite giudiziarie;

che successivamente a questo parere il Ministero della giustizia chiedeva un completamento della pratica della FIVER srl la quale provvedeva immediatamente;

che a far data da questi ultimi adempimenti nulla è stato formalmente notificato alla FIVER srl nonostante tutti i pareri previsti e le documentazioni richieste fossero presenti al Ministero il quale senza motivazioni non procedeva alla autorizzazione;

che non può essere addotta a motivo di diniego l'eventuale inchiesta contro un dipendente della FIVER srl (già dimesso, ma sospeso immediatamente) essendo la stessa FIVER srl non coinvolta e stante la presenza di altre analoghe inchieste anche nei confronti dell'altro istituto (IFIR Piemonte),

si chiede di sapere:

se e perché tale pratica di autorizzazione non risulti ancora perfezionata;

per quali motivi il Ministero abbia accusato un ritardo che non appare giustificato in alcun modo senza notificare alcun atto.

(4-03467)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Nella interrogazione in esame si chiede di conoscere i motivi per cui non è stata ancora concessa alla FIVER s.r.l. l'autorizzazione all'espletamento di vendite giudiziarie nel distretto di Corte d'Appello di Torino, ove opera già un altro istituto, la IFIR Piemonte s.r.l., coinvolto in passato, a dire dell'interrogante, in vicende di aste truccate che hanno portato all'arresto dei suoi rappresentanti, e ciò nonostante l'elevato carico delle esecuzioni mobiliari renda opportuno e necessario il rilascio di una seconda concessione.

A questo proposito va evidenziato che la sospensione di ogni decisione da parte del Ministero nel momento in cui stava per essere conclusa l'istruttoria relativa alla concessione della seconda autorizzazione per l'espletamento delle vendite giudiziarie nel distretto di Corte d'Appello di Torino (in ordine alla quale il Presidente della Corte di Appello aveva inizialmente individuato – con nota pervenuta il 30.4.2001 – nella FIVER il soggetto più meritevole dell'autorizzazione) è dipesa unicamente dall'esito degli accertamenti penali compiuti dalla Procura della Repubblica di Aosta – nella cui sede operava, come IVG, la società FIVER – sulla condu-

zione degli incarichi delle vendite giudiziarie da parte della predetta società.

Il GIP di Aosta, infatti, in data 25.7.2001, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Dario Lalario, in qualità di titolare della FIVER s.r.l. - e non, invece, quale «semplice dipendente», come sostenuto nell'interrogazione - contestando al predetto il reato scopo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di falso e peculato (avvalendosi di una consolidata struttura derivante anche dalla disponibilità di mezzi di impresa legati alla attività di riscossione coattiva dei crediti) ed il reato fine di falso e peculato.

A seguito di ciò sono stati revocati, con provvedimento a firma congiunta del Giudice dell'esecuzione civile e del Presidente del tribunale, tutti gli incarichi di vendita attribuiti alla FIVER s.r.l. ed è stata formulata dal Tribunale di Aosta espressa richiesta di affidamento degli incarichi di vendita giudiziaria a società concessionaria di altra sede.

La lesione arrecata dai fatti di cui sopra all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione della giustizia, la ipotizzata possibilità che la consumazione dei fatti criminosi fosse maturata nell'ambito della società FIVER s.r.l., l'immediata prova di sfiducia verso quest'ultima espressa con la revoca degli incarichi da parte dei giudici del tribunale di Aosta in cui essa operava come Istituto di vendite giudiziarie, hanno reso necessaria la sospensione in via cautelativa di ogni decisione circa la concessione alla stessa FIVER dell'autorizzazione ad operare nel distretto di Corte d'Appello di Torino in attesa che nella competente sede giudiziaria possa essere definita con certezza la responsabilità personale e societaria per i reati in questione.

Si segnala, a questo proposito, che il procedimento penale a carico di Daio Lalario si trova in fase di udienza preliminare, la quale è stata fissata innanzi al GUP di Aosta in data 8.10.2003.

Concludendo, la ripercussione che la vicenda di cui sopra ha comportato nei confronti della FIVER s.r.l. si basa su fatti oggettivi che hanno imposto, per ragioni di ordine generale e di buona amministrazione, la doverosa linea prudenziale di temporanea sospensione di ogni decisione in ordine alla eventuale autorizzazione della FIVER s.r.l. per la gestione di un secondo istituto di vendite giudiziarie.

Del tutto diversa è, invece, la situazione in cui si è venuta a trovare la società IFIR Piemonte s.r.l. nel momento in cui, nel 1996, una inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Asti ha accertato la conduzione fraudolenta delle aste giudiziarie da parte di un dipendente infedele della predetta società, con funzioni di banditore, in concorso con terzi.

Dalle indagini svolte è risultata, infatti, l'assoluta estraneità ai fatti criminosi suddetti da parte della IFIR Piemonte s.r.l. e dei suoi legali rappresentanti, così come comunicato alla Corte di Appello di Torino con nota della Procura della Repubblica di Asti dell'11 ottobre 1996.

Nessun provvedimento cautelativo poteva, conseguentemente, essere emesso nei confronti della predetta società, mancandone i presupposti giustificativi.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(16 ottobre 2003)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri della giustizia e della salute.* –
Premesso che:

il signor Palamara Eugenio Giovanni Giuseppe, nato a Genova il 24 giugno 1956, è attualmente in detenzione domiciliare perché affetto da sclerosi multipla progressiva, in Napoli alla Via Aquila n. 130. Il provvedimento di detenzione a termine scadrà il 15 gennaio 2003 alle ore 24,00 e il Palamara verrà riaccompagnato in carcere;

il Palamara è beneficiario della detenzione domiciliare con Ordinanza n. 492/02 perché in data 15 gennaio 2002 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli presieduto in quell'udienza dalla dottoressa Acerra e il Magistrato di sorveglianza dottoressa Beneduce dopo aver verificato che il prefato non sortiva effetto con le cure praticate esternamente al carcere di Poggioreale, facendolo accompagnare con ambulanza e 8 agenti di scorta al Clinic Center di Napoli P.co San Paolo, si decisero a concedere per l'ennesima volta la detenzione domiciliare a termine durata un anno autorizzandolo ad uscire tutte le mattine per portarsi al Clinic Center di Napoli P.co San Paolo e praticare le terapie del caso, dichiarando che all'interno del carcere non poteva essere curato;

in data 19 dicembre 2002 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli scriveva che, accertato che il Palamara era affetto dalla patologia suddetta, e anche se con parere favorevole del procuratore generale d'Udienza alla prosecuzione della detenzione domiciliare fino al breve fine pena fissato al 31 luglio 2003, visto che solo per una questione di praticità era stata concessa la detenzione domiciliare a scadere, rigettava l'istanza ordinandone la traduzione in carcere alla scadenza; ebbene si evidenzia che nonostante il difensore abbia anche prodotto il provvedimento per cui è oggi detenuto in detenzione domiciliare, che è del tenore totalmente inverso da quello di rigetto, addivenendo a conclusioni totalmente opposte, addirittura si ordina di richiuderlo nel carcere da cui è stato dichiarato incompatibile il 15 gennaio 2002,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda intraprendere per assicurare il diritto alla salute del signor Palamara;

se non si ritenga che il ritorno in carcere del signor Palamara corrisponda ad una vera e propria condanna punitiva.

(4-03619)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si premette che il diritto alla salute di ogni individuo, anche se detenuto, viene costituzionalmente garantito come diritto inviolabile (artt. 2 e 32 della Costituzione).

L'articolo 11 della legge n. 354/1975, conformemente ai principi costituzionali, ha infatti previsto in ogni istituto penitenziario la predisposizione di un servizio sanitario per assicurare la tutela della salute della popolazione detenuta.

Se ciò non fosse possibile, il detenuto viene inviato presso strutture sanitarie esterne con provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente o del Direttore, nell'ipotesi di estrema urgenza.

Per quanto concerne il caso specifico, si rappresenta che con ordinanza del 17 gennaio 2003 il magistrato di sorveglianza di Napoli concedeva la detenzione domiciliare a Eugenio Giovanni Giuseppe Palamara e disponeva la contestuale trasmissione del provvedimento al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la conseguente ratifica.

Tale tribunale, in data 2 luglio 2003, ratificava la predetta ordinanza, disponendo che l'espiazione della residua pena proseguisse presso il domicilio del Palamara in considerazione del quadro clinico immutato e dell'oggettiva gravità della malattia, che fa scemare completamente la pericolosità sociale del condannato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(17 ottobre 2003)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che molte delle aziende presenti sul territorio regionale non provvedono al versamento dei contributi;

constatato:

che alcune di queste hanno in corso dei contenziosi che ammontano ad alcuni milioni di euro;

che tale situazione genera anche il mancato ricorso agli ammortizzatori sociali,

si chiede di conoscere:

quali siano le aziende presenti sul territorio che hanno in corso in Basilicata, a partire dall'Ufficio Legale di Potenza, situazioni debitorie riferite alle posizioni contributive;

l'ammontare di detti contenziosi per ciascuna delle aziende, i tempi degli stessi e se risultino a loro carico rateizzazioni debitorie e/o richieste di condono o vertenze legali e quante di queste imprese abbiano provveduto a versare il ristoro delle spese legali;

se non si intenda fare chiarezza sulla situazione generale dei crediti dell'INPS.

(4-04141)

(18 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato la situazione debitoria delle province di Potenza e di Matera.

In particolare, per la sede di Potenza, il numero complessivo delle aziende inadempienti all'obbligo contributivo ammonta a 1835, su un totale di aziende attive pari a 9.784.

Il totale saldi contributivi insoluti per le dichiarazioni rese dalle aziende assicurate (Mod. DM 10/M), è di 16.939.558,35 euro.

I totali saldi contributivi per ricostruzione, in parziale o totale rettifica delle dichiarazioni delle aziende, della posizione contributiva di queste ultime, effettuata dagli ispettori dell'istituto a seguito di accertamenti (Mod. DM 10/M- V), è di 17.338.569,99 euro.

Per quanto riguarda la sede di Matera, il numero delle aziende inadempienti è di 1.235 su un totale di 4.897 aziende attive.

Il totale saldi contributivi insoluti per DM 10/M ammonta a complessivi 16.241.274,89 euro.

Il totale saldi contributivi per DM 10/M –V è di 12.638.658 euro.

L'INPS ha precisato che i dati forniti sono rilevati all'aprile 2003 e che gli importi di cui sopra rappresentano i crediti esistenti presso gli Uffici Legali, per i quali non si è proceduto al recupero tramite concessionario in quanto oggetto di contenzioso, anche se gli stessi risultano ceduti alla S.C.C.I..

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)

SOLIANI, TOGNI, VICINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che da più parti, dalle organizzazioni sociali così come da diversi cittadini, si evidenziano gravi disagi interni alla filiale di Parma delle Poste Italiane spa e che tali disagi si ripercuotono sull'efficienza e la qualità del servizio erogato;

che tali difficoltà pare siano determinate da una importante carenza di personale che va ad influire in particolare sulla prestazione del servizio di recapito postale, lasciando senza titolare diverse zone di recapito che si aggirano intorno alle 30 unità;

che la tendenza ad una diminuzione del numero del personale della filiale e di uffici in particolare nel territorio della provincia di Parma si protrae ormai da alcuni anni;

che la tendenza da parte delle Poste Italiane a sopperire a tali carenze attraverso contratti di lavoro a tempo determinato e interinale non pare garantire la qualità del servizio anche perché, soprattutto negli ultimi mesi, tali contratti vengono rinnovati solo ad una parte dei precedentemente assunti;

che tale incertezza sulla quantità e la durata dei contratti dei lavoratori a tempo applicati a garantire il servizio crea forti disagi al personale

in organico chiamato ad assicurare il servizio e per questo caricato di maggior lavoro;

che è infatti in costante aumento, sempre a detta delle organizzazioni sindacali, il ricorso alla prestazione di areola, cioè la copertura di zone senza titolare da parte di colleghi delle zone limitrofe, che erano 320 in febbraio - marzo 2002 e 470 nel novembre dello stesso anno;

che tutto ciò incide sul prolungamento dell'orario di lavoro di coloro che sopperiscono alle assenze, che tuttavia l'Azienda non tende a riconoscere come lavoro straordinario ma che retribuisce con un compenso fisso forfettizzato;

che tali difficoltà riguardano anche coloro che lavorano agli sportelli e la gestione dei periodi di ferie,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione che riguarda la filiale di Parma delle Poste Italiane spa così come è descritto anche sulla stampa locale;

se il Governo non ritenga di dover assumere tutte le informazioni necessarie a capire le difficoltà illustrate;

se il Governo non ritenga, per quanto di sua competenza, di assumere tutte le iniziative utili a garantire ai cittadini di Parma e provincia un servizio postale di qualità garantita e duratura.

(4-05297)

(30 settembre 2003)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio espletato su tutto il territorio nazionale risponda a parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative, ha sempre cercato di trovare il punto di equilibrio fra la necessità di conseguire risultati economico-finanziari in linea con gli impegni assunti e la volontà di non disattendere le aspettative della clientela in materia di facilità di accesso ai servizi.

In aderenza a tale obiettivo, ha continuato la società Poste, è stato adottato un nuovo modello di organizzazione della rete ed una serie di iniziative finalizzate ad ottimizzare l'offerta dei servizi tenendo conto delle specifiche realtà territoriali e sociali interessate.

Per quanto riguarda, in particolare, il servizio di recapito – come attualmente è stato organizzato — la società Poste ha precisato che, in caso di assenza di un addetto, il servizio viene svolto dalle unità di scorta che sono istituzionalmente preposte a tale tipo di interventi.

Tale nuova organizzazione consiste in una prestazione aggiuntiva a quella normalmente svolta nella zona assegnata a ciascun portalelettere da effettuare, comunque, durante il normale orario di lavoro settimanale, allo scopo di assicurare la consegna della corrispondenza in quelle zone dove il titolare risulti temporaneamente assente.

L'abbinamento delle zone cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti avviene sempre nel rispetto delle direttive aziendali e poiché, secondo la suddetta organizzazione, ciò costituisce la normale attività di ciascun addetto al recapito, l'abbinamento non è considerato come una prestazione «straordinaria» e viene retribuito – come previsto dalle relative disposizioni – con un compenso forfettario.

Tale meccanismo, cosiddetto delle «areole», ha garantito, stando a quanto comunicato, la regolare esecuzione del servizio di recapito ed, invero, non risultano, negli ultimi mesi, zone rimaste prive di operatore con conseguenti ripercussioni negative sull'espletamento del servizio stesso.

Ed, invero, casi episodici di accumulo di stampe inevase, sempre tuttavia di modesta entità, si sono verificati presso alcuni uffici in conseguenza di imprevedibili incrementi del numero di invii del tipo considerato.

Il rispetto degli *standard* di qualità è stato, del resto, confermato dall'attività di monitoraggio che il Ministero effettua in qualità di Autorità di regolamentazione ai sensi del decreto legislativo n. 261/99 (art. 12), i cui risultati contenuti nella deliberazione del 14 aprile 2003, relativi al secondo semestre 2002, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2003.

Quanto al generale problema della carenza di personale posto nell'atto parlamentare in esame, la società Poste ha ribadito che l'assegno delle unità da applicare nei vari uffici tiene conto non di parametri prefissati, ma delle esigenze di servizio che, di volta in volta, si presentano in relazione alle variazioni dei flussi di traffico in base ai quali l'assegno stesso viene determinato.

La filiale di Parma – ha proseguito Poste italiane – presenta esigenze marginali ed un incremento del personale applicato potrà essere preso in esame solo al termine delle procedure di mobilità previste dall'accordo dell'ottobre 2001 ancora in corso.

In riferimento alle ulteriori questioni rappresentate dagli onorevoli interroganti la società Poste, nel far presente che il personale addetto ai servizi di sportelleria risulta adeguato a soddisfare le esigenze di servizio, ha comunicato che non risultano esservi casi di accumulo di ferie pregresse,

atteso che, mediamente, ogni unità ha usufruito, nel corso dell'anno 2002, di 31 giorni di ferie.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(15 ottobre 2003)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che già con precedenti atti ispettivi l'interrogante ha rappresentato la carenza di personale presso gli uffici postali di Ostuni (Brindisi);

che nella scorsa settimana, in concomitanza con il pagamento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli che nella città in questione sono circa 1300, si è determinata una situazione di gravissimo disagio per i cittadini interessati e per il personale delle Poste;

che gli utenti hanno dovuto fare file di diverse ore, con inevitabili malori e proteste;

che a molti è capitata la beffa di non essere pagati per mancanza di denaro nelle «casse»;

che, oltre ad aumentare l'organico negli uffici postali di Ostuni, sarebbe utile individuare o sportelli *ad hoc* oppure organizzare un calendario dei pagamenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere presso le Poste Italiane.

(4-04891)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste italiane la quale, in relazione alla segnalata «situazione di gravissimo disagio» determinatasi per i cittadini interessati alla riscossione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli e per il personale applicato presso gli uffici postali, ha comunicato quanto segue.

In diversi uffici postali della provincia di Brindisi ed in particolare in quello di Ostuni si sono effettivamente verificati alcuni anomali disagi, per la concomitanza di numerose scadenze di versamenti e pagamenti, come le scadenze fiscali, le bollette ENEL, il pagamento delle pensioni etc., tra cui il pagamento dei bonifici INPS riguardanti l'indennità di disoccupazione in parola.

Detta criticità – secondo quanto precisato dalla società stessa – si è manifestata con particolare evidenza poiché è mancata, da parte dell'INPS, la segnalazione preventiva delle notizie che avrebbero permesso di organizzare adeguatamente i servizi postali, in merito agli importi da erogare, giornalmente, nelle località interessate.

La medesima società ha reso noto, inoltre, che motivi di sicurezza vietano agli uffici postali di trattenere una giacenza di danaro contante in misura superiore rispetto a quella che mediamente viene utilizzata per far fronte ai pagamenti giornalieri.

La società Poste italiane ha poi, reso noto che, al fine di prevenire il ripetersi di episodi analoghi, sono in corso contatti con l'INPS per individuare le soluzioni tecniche che consentano di pianificare tempestivamente l'operatività degli sportelli e la disponibilità del danaro contante.

A completamento d'informazione la società ha precisato che i flussi di traffico degli uffici postali di tutto il territorio sono costantemente monitorati al fine di adeguare l'offerta dei servizi alle variazioni della domanda.

Nel caso in esame, per far fronte ai disagi segnalati – resi più evidenti dall'assenza per ferie estive di parte del personale – la società Poste ha disposto in particolare per l'ufficio postale di Ostuni centro – dove l'afflusso della clientela è sempre considerevole – alcuni interventi di supporto all'organico mediante l'assegnazione provvisoria di una unità proveniente dall'ufficio postale di Monopoli (Bari) e di due unità assunte con contratto a tempo determinato.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(15 ottobre 2003)

STANISCI. – *Ai Ministri della giustizia e per gli affari regionali.* –
Premesso che:

da mesi, nello IACP di Brindisi si assiste, secondo quanto riportato dalla stampa, a turbolenze, tra l'istituto, i sindacati, i cittadini e le istituzioni, causate da una gestione discutibile dell'istituto medesimo;

l'istituto, commissariato per dissesto finanziario, deliberato dalla giunta regionale pugliese, con delibera del 24 giugno 1997, numero 3809, ha conferito, in più occasioni, così come denunciato pubblicamente ed alla Corte dei conti dalle organizzazioni sindacali incarichi di consulenze esterne per la gestione degli stipendi ed incarichi professionali in materia cantieristica;

ciò ha creato ulteriori problemi di ordine finanziario ed ha suscitato giusti risentimenti tra i dipendenti dell'istituto medesimo e su questo ci sarebbe già stata, come risulta da notizia di stampa, una interrogazione al Presidente della Regione Puglia da parte del gruppo dei democratici di sinistra, nella quale viene chiesto al Presidente, alla Giunta regionale ed all'assessore all'edilizia se siano a conoscenza degli incarichi esterni assegnati dallo IACP e «lautamente compensati e rinnovati per diversi mesi», con la giustificazione di una supposta mancanza di personale qualificato;

di recente, nello stesso ente, si sono conclusi dei concorsi pubblici, che si sono svolti nello stesso comune di residenza dell'attuale commissario e che si sarebbero conclusi come da notizie di stampa, con l'assunzione di parenti stretti di amministratori, di dirigenti regionali convenzionati con l'istituto e di componenti di commissioni concorsuali;

su tutto ciò qualche mese fa sono stati presentati alla magistratura alcuni esposti, su cui sono in corso le indagini, oltre ad una dettagliata denuncia da parte di un dipendente dello IACP;

l'immagine dell'istituto IACP di Brindisi risulta fortemente compromessa e crea non pochi problemi ai lavoratori, alle istituzioni ed ai cittadini che con esso sono in contatto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se non ritenga opportuno intervenire perché su tutta la vicenda sia fatta piena luce e si ridia fiducia nella legittimità dei concorsi e sulla trasparenza del loro svolgimento;

se e come intenda intervenire affinché la Regione Puglia chiarisca tutte le questioni e riporti serenità in un settore, quale quello dell'edilizia popolare, già di per sé fortemente problematico, per ridare fiducia ai lavoratori del settore ed evitare che si creino ulteriori tensioni.

(4-04064)

(6 marzo 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare in oggetto sono state richieste informazioni all'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, che ha comunicato che sono tuttora in corso attività investigative di polizia sui fatti denunciati.

L'UTG ha comunque trasmesso gli elementi forniti dall'attuale Commissario straordinario dell'IACP di Brindisi, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia n. 105 del 21 febbraio 2001, a seguito della situazione di grave dissesto finanziario dell'ente.

Secondo l'Ufficio commissariale, la nomina di consulenti esterni si è resa necessaria per intervenire in maniera significativa sulla gestione delle risorse umane ed ovviare alle carenze di organico.

Ciò ha portato alla possibilità di espletare, dopo oltre 20 anni, procedure concorsuali lineari e corrette.

I compensi mensili erogati ai consulenti non hanno superato lire 2.500.00 mensili, mentre le proteste del personale si devono in realtà alla soppressione di un vecchio e ingiustificato fondo di previdenza.

Si sottolinea inoltre che, per quanto riguarda gli incarichi professionali cantieristici, l'Istituto ha provveduto ad emettere pubblico bando di concorso, dandogli la massima pubblicità e informandone i componenti Ordine degli ingegneri, architetti, geometri, periti e geologi: i relativi incarichi sono stati conferiti sulla base delle graduatorie formulate.

Il Commissario conclude affermando che l'Ente «ha riacquisito in prestigio, dignità, autorevolezza, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono i rapporti tra i cittadini e le istituzioni».

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(17 ottobre 2003)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2003, n.151, recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada», prevede l'uso obbligatorio per i veicoli a motore, durante la marcia fuori dai centri abitati, delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro;

considerato:

che l'utilizzo per l'intera giornata dei fari fa drasticamente aumentare le emissioni nocive;

che il nostro Paese, sia d'inverno che d'estate, non è caratterizzato da grossi fenomeni atmosferici, e che tale misura appare quindi eccessiva;

si chiede di sapere se, nella redazione del testo del decreto – legge richiamato in premessa, sia stato tenuto conto dell'aumento dell'inquinamento causato dai fari e se non sia il caso di prevedere invece delle fasce orarie di accensione dei fari.

(4-05094)

(28 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta che l'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, prevede, come obbligatorio, durante la marcia degli autoveicoli fuori dei centri abitati e su qualunque tipo di strada, l'uso delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti (e, se prescritte, delle luci della targa e di quelle di ingombro).

Tale prescrizione – che amplia la portata della pregressa, limitante l'obbligo di specie alle sole tratte autostradali – comporta un consumo di carburante che taluni, probabilmente calcolando per eccesso, stimano intorno al 2 per cento.

Tuttavia, è bene evidenziare che, in quanto il fine delle proposte indicate dall'onorevole interrogante pare essere il risparmio energetico, nella quasi totalità dei veicoli sono presenti componenti non direttamente connessi alla locomozione del veicolo (impianti di condizionamento estivi ed invernali, apparati radio riceventi ed altro), l'utilizzo dei quali comporta un consumo di carburante di gran lunga superiore a quello dei dispositivi luminosi, così come non è configurabile l'ipotesi di interdire o regolare l'uso delle apparecchiature citate al solo fine di conseguire un risparmio energetico. Ciò in forza della considerazione che si tratta della sicurezza e della vita medesima del cittadino, e che la norma di specie è stata assunta sulla base di approfonditi studi statistici ed accurate rilevazioni scientifiche condotte in alcuni Stati europei, negli Stati Uniti d'America ed in Canada.

È stato accertato, al di là di ogni possibile dubbio, che i conducenti hanno miglior percezione della velocità e soprattutto della distanza via via riducendosi dei veicoli che li seguono e che si apprestano alla manovra di sorpasso, allorché questi ultimi procedano con i proiettori anabbaglianti accesi. È evidente perciò il contributo positivo della norma in termini di sicurezza della circolazione stradale.

Non si ha conoscenza di recenti studi scientifici che dimostrerebbero invece la pericolosità del nuovo disposto normativo, cui gli utenti della strada debbono soltanto assuefarsi.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(13 ottobre 2003)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che tra la cittadinanza delle zone di Catanzaro Lido, Lamezia Terme e Rossano sono circolate indiscrezioni ed informazioni circa l'eventualità che si arrivi alla soppressione della costituenda Agenzia INPS di Catanzaro Lido ed alla trasformazione in Agenzie delle Direzioni Subprovinciali di Lamezia Terme e Rossano, ciò in conseguenza di un piano di decentramento territoriale dei servizi INPS, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se esista un piano di decentramento territoriale dei servizi dell'INPS finalizzato al decongestionamento delle grandi sedi e aree metropolitane ed alla riduzione dei costi di gestione;

se siano realmente sospese tutte le iniziative finalizzate all'apertura di nuove agenzie e se si stia realmente provvedendo alla trasformazione di numerose direzioni subprovinciali in agenzie;

se siano in decisione provvedimenti di sospensione dell'iniziativa di apertura dell'agenzia di Catanzaro Lido e di trasformazione in agenzia delle direzioni subprovinciali di Lamezia Terme e Rossano e se, quindi, siano realmente fondati i timori della cittadinanza dei comuni citati di vedersi privare, oltre che di servizi essenziali, quali sono quelli forniti dal-

l'INPS, anche di un importante sbocco occupazionale in un'area già fortemente disagiata sotto questo profilo.

(4-04275)

(2 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

L'INPS è stato tra i primi Enti della Pubblica Amministrazione che ha, da tempo, promosso una politica di decentramento territoriale, quale elemento di sviluppo strategico, allo scopo di rispondere alle esigenze di avvicinamento del servizio al cittadino e di miglioramento organizzativo.

A tal fine sono state adottate molteplici iniziative che hanno portato ad una presenza capillare dell'Istituto sul territorio.

Peraltro, attualmente, alla luce delle limitazioni di ordine finanziario poste dalla legge finanziaria per il 2003, e in considerazione dei mutamenti socio-ambientali avvenuti negli ultimi anni e dei progressi della telematica, si è reso necessario ridisegnare il modello di decentramento territoriale, considerato anche il mutato assetto organizzativo dell'Ente. Al momento, al fine di valutare la fattibilità del nuovo modello di decentramento, relativamente alle varie realtà locali, e vista anche la portata delle problematiche connesse, non vi è alcuna sospensione dell'apertura delle Agenzie istituite, ma non ancora funzionanti (tra cui Catanzaro Lido), e non si è proceduto alla trasformazione in Agenzie delle direzioni subprovinciali poste al di fuori delle aree metropolitane, fra cui Lamezia Terme e Rossano Calabro.

L'Istituto sta, infatti, elaborando una generale revisione del modello strategico di decentramento in relazione al riassetto logistico-funzionale delle Regioni, in modo da renderlo più coerente alle mutate esigenze dell'utenza.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(10 ottobre 2003)
